

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

84.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):		LUCCHESI FRANCESCO PAOLO (gruppo CCD)	4196
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (<i>approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (1179-B).		MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4177, 4192
PRESIDENTE	4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4191, 4192, 4194, 4195, 4196	NOVELLI DIEGO (gruppo progressisti-federativo)	4194
AGOSTINACCHIO PAOLO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	4194	OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord)	4173, 4175, 4177
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia)	4191	PISANU BEPPE (gruppo forza Italia)	4175, 4176
GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4175, 4176, 4177	PULCINI SERAFINO (gruppo progressisti-federativo)	4176
JANNONE GIORGIO (gruppo forza Italia), <i>Relatore per la VI Commissione</i>	4175, 4176, 4195	ROSCIA DANIELE (gruppo lega nord), <i>Relatore per la V Commissione</i>	4171, 4175, 4195
LIA ANTONIO (gruppo PPI)	4196	SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo)	4173
LO JUCCO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4172, 4175, 4177	SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo)	4174
		Disegno di legge di conversione (Discussione):	

84.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

PAG.	PAG.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1371).	
PRESIDENTE 4211, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4223, 4225, 4226	
AGOSTINACCHIO PAOLO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 4215	
ASQUINI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 4219, 4226	
BALLAMAN EDOUARD (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> 4217, 4225	
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 4214	
GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 4217	
PISTONE GABRIELLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 4223	
SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) 4211	
SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo) 4217	
TURCI LANFRANCO (gruppo progressisti-federativo) 4219	
TURRONI SAURO (gruppo progressisti-federativo) 4217	
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (929).	
PRESIDENTE 4196, 4197, 4207, 4208	
BRUNETTI MARIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 4207	
LOVISONI RAULLE (gruppo lega nord), <i>Relatore f.f.</i> 4197, 4207	
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 4207	
STRIK LIEVERS LORENZO (gruppo forza Italia) 4208	
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
S. 545. — Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1330).	
PRESIDENTE 4197, 4198, 4199	
RALLO MICHELE (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i> 4197, 4198	
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 4198	
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
S. 547. — Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1331).	
PRESIDENTE 4199, 4200, 4201	
MENEGON MAURIZIO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i> 4199, 4200	
MORSELLI STEFANO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 4200	
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 4200	
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
S. 590. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla rimissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1332).	
PRESIDENTE 4201, 4202	
CECCHI UMBERTO (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> 4201	
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 4202	
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):	
S. 592. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1333).	
PRESIDENTE 4203, 4204	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

	PAG.		PAG.
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4204	VALPIANA TIZIANA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4228
TRIONE ALDO (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	4203, 4204,		
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):		Richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della costituzione (Esame):	
S. 595. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1335).		PRESIDENTE	4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190,
PRESIDENTE	4205	AZZANO CANTARUTTI LUCA (gruppo lega nord)	4181
LOVISONI RAULLE (gruppo lega nord), <i>Relatore f.f.</i>	4205	BASILE EMANUELE (gruppo lega nord), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere</i>	4188
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4205	BASSI LAGOSTENA AUGUSTA (gruppo forza Italia)	4186
Disegno di legge di ratifica (Discussione e approvazione):		CASTELLANETA SERGIO (gruppo misto)	4186
S. 808. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (1336).		DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE (gruppo progressisti-federativo)	4189
PRESIDENTE	4206	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo progressisti-federativo)	4180
MORSELLI STEFANO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	4206	GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4181
ROCCHETTA FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4206	MANZONI VALENTINO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	4182
TANZILLI FLAVIO (gruppo CCD), <i>Relatore</i>	4206	MUSSI FABIO (gruppo progressisti-federativo)	4187
Inversione dell'ordine del giorno:		NERI SEBASTIANO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	4184, 4189
PRESIDENTE	4210, 4211	SCOZZARI GIUSEPPE (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	4188
GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4210	SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo)	4181
Missioni	4171	SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo)	4190
Per lo svolgimento di un'interrogazione e per la risposta scritta ad interrogazioni:		SUPERCHI ALVARO (gruppo progressisti-federativo)	4187
PRESIDENTE	4227, 4228	VIETTI MICHELE (gruppo CCD), <i>Relatore</i>	4178, 4190
CESETTI FABRIZIO (gruppo progressisti-federativo)	4227		
OSTINELLI GABRIELE (gruppo lega nord)	4227	Sull'ordine dei lavori:	
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4228	PRESIDENTE	4190, 4191, 4228, 4229
		GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	4190
		PERABONI CORRADO ARTURO (gruppo lega nord)	4228
		Votazione finale di disegni di legge di ratifica:	
		PRESIDENTE	4209

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

La seduta comincia alle 9.

FRANCO CORLEONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Anedda, Casini, Floresta, Matteoli, Menia, Meo Zilio, Porcu, Scarpa Bonazza Buora, Teso e Valducci sono in missione a decorrere dalla odierna seduta antimeridiana.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti dell'odierna seduta antimeridiana.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno comunicate nell'allegato A ai resoconti dell'odierna seduta antimeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1179-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che, nella seduta antimeridiana di ieri, le Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la V Commissione, onorevole Roscia, ha facoltà di svolgere la relazione.

DANIELE ROSCIA, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, colleghi deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994 reca norme in tema di finanza locale: è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed ha subito, nel corso dell'iter di approvazione al Senato della Repubblica, alcune sostanziali modifiche.

In particolare, è stato soppresso il comma 5-bis dell'articolo 1, aggiunto durante la precedente lettura dalla Camera, con cui si prevedeva una diversa ripartizione dei proventi derivanti dal casinò di Campione d'Italia.

Nel comma 1 dell'articolo 2, inoltre, è previsto un comma aggiuntivo — il 6-bis — all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993,

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

n. 537, con cui vengono sanati i provvedimenti deliberativi riguardanti sia i profili professionali che gli inquadramenti operati in difformità dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; le suddette disposizioni restano valide anche per gli enti locali dissestati, purché siano mantenuti i rapporti fra dipendenti e popolazione previsti dalla norma così come modificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 515 in esame.

In terzo luogo, il primo comma dell'articolo 3-bis ha subito alcune modifiche, sia per quanto riguarda le lettere a) e b) sia con riferimento alla lettera c), concernente lo spostamento al 31 dicembre 1994 del termine per la rideterminazione delle tariffe o l'esonero dal pagamento per alcune fattispecie.

In quarto luogo, è stato modificato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 1995: precedentemente fissato al 30 novembre 1994, è stato rideterminato al 31 dicembre 1994.

Infine, lo stanziamento destinato alle costituende province è stato riportato al limite massimo di 3 miliardi e mezzo, come previsto dall'originario testo del decreto.

Le Commissioni bilancio e finanze della Camera, nel corso dell'esame in sede referente delle modifiche apportate dal Senato, hanno manifestato perplessità in merito all'introduzione del citato comma 6-bis dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, con cui si sancisce la validità e l'efficacia dei provvedimenti deliberativi di inquadramento del personale dipendente. I rilievi sono di due ordini: innanzitutto, riguardano l'opportunità di sanare comportamenti gravemente omissivi di alcune amministrazioni locali; in secondo luogo, investono una valutazione delle conseguenze contabili ed economiche sui bilanci comunali e sul bilancio dello Stato.

Le Commissioni hanno comunque ritenuto di approvare il testo licenziato dal Senato, considerata l'estrema urgenza del provvedimento ed atteso che la possibilità di sanatoria per gli inquadramenti difformi del personale riguarda una situazione purtroppo tollerata da ben più di dieci anni; restano, infine, i limiti garantiti di rapporto fra dipendenti e popolazione.

In conclusione, auspico l'approvazione del presente disegno di legge di conversione considerata l'estrema urgenza dei provvedimenti in esso contenuti.

PRESIDENTE. Il relatore per la VI Commissione, onorevole Jannone, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO JANNONE, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, ritengo inutile una ripetizione pedissequa delle osservazioni avanzate dal relatore per la V Commissione, che condivido appieno.

Mi permetto di soffermarmi ancora sulla modifica, già rilevata dall'onorevole Roscia, attinente all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che comporta una sorta di sanatoria per comportamenti a nostro parere censurabili di molti comuni, i quali hanno inquadrate dipendenti in modo difforme da precedenti disposizioni di legge.

Solo una questione di *Realpolitik*, di opportunità politica, nonché l'evidente urgenza di approvare il provvedimento ci portano ad esprimerci favorevolmente su una modifica che sinceramente riteniamo piuttosto grave. Non possiamo, infatti, da una parte, con interventi anche in materia di legge finanziaria, chiedere sacrifici ai cittadini o tagliare spese in modo impopolare e dall'altra, in qualche modo, avallare comportamenti che, anche se risalenti a più di dieci anni fa, a nostro parere sono comunque gravi e — lo ribadisco — censurabili.

Ripeto che solo una questione di opportunità ci porta ad esprimerci favorevolmente sul disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Esprimo il mio dissenso nei confronti dell'introduzione di una sanatoria di atti deliberativi sostanzialmente *contra legem* i quali, attraverso la modifica apportata dal Senato, diventerebbero validi ed efficaci.

La disposizione che rende validi i provvedimenti riguardanti il trattamento del personale degli enti locali adottati prima del 31 agosto 1993 è estesa persino agli enti locali dissestati i cui organici non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal decreto-legge n. 515 del 1994.

A prescindere da ogni rilievo sull'onere finanziario che una modifica del genere comporta (onere certamente notevole, ancorché non esattamente calcolato), mi sembra che l'introduzione del principio secondo il quale *atti contra legem* sono successivamente dichiarati validi ed efficaci sia il preludio ad una continua e sistematica violazione delle leggi del nostro ordinamento e costituisca un precedente pericoloso.

Non abbiamo la possibilità di valutare compiutamente quale sia l'effetto dirompente sulle finanze locali di una disposizione di tal genere. Non sappiamo, inoltre, quanti siano tali provvedimenti deliberativi né quanti dipendenti siano interessati dalla nor-

ma. Non conosciamo neppure le ragioni che eventualmente possono aver portato gli enti locali ad adottare tali delibere in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; sono, a mio avviso, ragioni assorbenti rispetto ad ogni altro profilo circa la garanzia di rimanere negli organici acquisiti, nella posizione raggiunta. In una fase come l'attuale, nella quale il dissesto degli enti locali e della finanza pubblica non consente di operare revisioni delle piante organiche, introdurre tale principio — che, ripeto, è di grande rilevanza — costituisce, a mio avviso, un errore.

Queste sono le motivazioni che mi portano ad esprimere un dissenso netto nei confronti di questa modifica introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ostinelli.

Le ricordo che, essendo lei presentatore di un emendamento, non potrà successivamente intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento stesso.

Ha facoltà di parlare, onorevole Ostinelli.

GABRIELE OSTINELLI. Signor Presidente, ho presentato un emendamento volto ad aggiungere il comma 5-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge in esame. Tale norma era già stata oggetto di discussione e di voto da parte della Camera in prima lettura, mentre il Senato ha ritenuto di sopprimerla. Intendo solo richiamare le motivazioni in base alle quali il comma era stato in precedenza approvato dalla Camera.

In sostanza, si fa riferimento agli utili residuali del casinò di Campione che confluiscono nelle casse del Ministero dell'interno. La legge del 1973, infatti, a proposito della distribuzione degli utili, stabilisce che, al di là delle ritenute fiscali, della percentuale al gestore e della quota che il ministero attribuisce per sanare il bilancio del casinò di Campione, una percentuale della parte residuale — la cui entità viene stabilita dal dicastero dell'interno — deve tornare alla provincia di Como ed ai comuni in essa compresi. Tale cifra viene determinata anno per anno, mentre la rimanente quota viene

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

destinata dal Ministero dell'interno ai comuni dissestati.

Debbo far notare ai colleghi che il casinò di Campione è l'unico ad essere interessato da una siffatta normativa; infatti, quelli di Venezia e di Saint-Vincent trattengono gli utili sul territorio. Allo scopo di individuare la percentuale che la legge stessa stabilisce debba rimanere nei territori della provincia di Como, per eliminare ogni indeterminatezza ed al fine di consentire un'impostazione programmatica ho presentato un emendamento volto ad emendare la legge del 1973, ormai piuttosto datata. Ho cercato anche di individuare la quota in questione verificando il numero dei giocatori che visitano il casinò di Campione e che, secondo l'elenco delle presenze, è estremamente concentrato nella regione Lombardia; più del 90 per cento dei giocatori di Campione provengono infatti da quella regione. Per un motivo di equità ho pertanto proposto che rimanesse a Como una quota pari almeno al 50 per cento.

La mia richiesta è stata accolta favorevolmente da tutte le forze della maggioranza ed anche, con una lungimirante astensione, dalle forze della sinistra federalista. Sono dunque rimasto sorpreso nel constatare che, invece, al Senato l'emendamento non è stato accolto e che, nonostante il parere favorevole del Governo — rappresentato dall'onorevole Gasparri, che faceva intuire come l'esecutivo nella persona del ministro dell'interno fosse favorevole alla proposta — l'altro ramo del Parlamento ha espresso voto contrario. Questo è il motivo che mi ha indotto a ripresentare l'emendamento, anche se mi rendo conto che il decreto-legge scadrà fra due giorni e potrebbe non essere reiterato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Prendo la parola brevemente sul complesso degli emendamenti, anche per preannunciare il nostro voto sugli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Solaroli.

Invito i colleghi a spegnere i telefoni portatili.

La prego di continuare, onorevole Solaroli.

BRUNO SOLAROLI. Debbo premettere che il decreto-legge in esame non ci piace, tanto che nella votazione finale esprimeremo voto contrario. Premetto, altresì, che il provvedimento richiederebbe talune modifiche: abbiamo testé ascoltato la proposta dell'onorevole Ostinelli, che ci convince, ma il testo pone altre questioni conseguenti alle modifiche introdotte dal Senato che non ci convincono, così come non ci convincono altre proposte aggiuntive. Siamo quindi assolutamente certi che sarebbero necessarie — ripeto — ulteriori modifiche.

Ciò detto, debbo però ricordare che si sono già avute ripetute reiterazioni del provvedimento e che ciò determina una situazione di incertezza. Siamo ormai in un contesto nel quale i provvedimenti che riguardano la finanza locale vengono presentati, reiterati e modificati nel corso del loro *iter*; assistiamo, cioè, ad una sorta di *ping-pong* costante che crea, come ho detto, una situazione di incertezza per gli enti decentrati dello Stato, il che non è questione di poco conto, perché influisce sulla capacità e sulla qualità di governo a livello locale.

Voglio anche ricordare che, purtroppo, il decreto-legge in esame scadrà domani. Pertanto, rispetto agli emendamenti presentati, riteniamo di operare una scelta che va al di là del merito delle proposte di modifica: ho già preannunciato che esprimeremo un voto finale contrario, ho già rilevato che vi sono emendamenti che ci convincono e parti del decreto che invece non condividiamo; ciò detto, per un motivo di urgenza e per favorire la conclusione dell'*iter* di un provvedimento che dia certezza al sistema delle autonomie locali, preannuncio il voto contrario del gruppo progressisti-federativo su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Invito pertanto i relatori ad esprimere il parere delle Commissioni su tali emendamenti.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

DANIELE ROSCIA, *Relatore per la V Commissione*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Ostinelli 1.1.

PRESIDENTE. E nel caso in cui tale invito non fosse accolto?

DANIELE ROSCIA, *Relatore per la V Commissione*. In tal caso il parere sarebbe contrario, anche in considerazione della prossima scadenza del provvedimento.

La Commissione invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti Guerra 5.1 e 5.2 e Muzio 7.1; altrimenti il parere è contrario.

GIORGIO JANNONE, *Relatore per la VI Commissione*. Mi associo, a nome della VI Commissione, al parere testé espresso dall'onorevole Roscia.

PRESIDENTE. Il Governo?

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ostinelli se accoglia l'invito al ritiro del suo emendamento 1.1.

GABRIELE OSTINELLI. Accolgo l'invito e ritiro il mio emendamento, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ostinelli.

Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Guerra 5.1 se accedano all'invito al ritiro rivolto loro dai relatori e dal Governo.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, mantengo il mio emendamento 5.1, così come preannuncio fin da ora che manterrò anche il mio successivo emendamento 5.2.

Chiedo altresì di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Comprendo le ragioni

esposte dal collega, onorevole Solaroli, e cioè che gli enti locali vivono continuamente in una situazione di incertezza; tuttavia i nostri emendamenti, che potrebbero essere ancora utilmente approvati, consentendo domani la conversione in legge del decreto-legge da parte del Senato, hanno lo scopo di andare incontro all'esigenza di certezza delle autonomie locali nella predisposizione dei bilanci preventivi. Infatti, lo slittamento del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi al 31 gennaio 1995 consentirebbe alle autonomie locali di predisporre i bilanci stessi avendo piena coscienza e certezza delle risorse a disposizione; inoltre, si permetterebbe di conoscere quegli interventi (che hanno grande rilevanza nella presentazione di tali documenti contabili) previsti nella manovra di bilancio e nella legge finanziaria all'esame del Parlamento.

I nostri emendamenti — lo ribadisco, e per questo mi permetto di insistere per la loro votazione — si muovono proprio nella direzione di dare certezza agli enti locali. Inoltre, qualora fossero approvati, il Senato avrebbe comunque la possibilità di convertire in legge il decreto-legge entro il 27 ottobre.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare ai voti.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, a nome del gruppo di forza Italia, chiedo la votazione nominale su questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisanu.

DANIELE ROSCIA, *Relatore per la V Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE ROSCIA, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, vorrei rispondere brevemente ai presentatori degli emendamenti Guerra 5.1 e 5.2: è vero che il termine proposto del 31 gennaio 1995 permetterebbe alle amministrazioni locali di predisporre con maggiore accortezza sia i

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

bilanci sia le tariffe locali, ma è altrettanto vero che con la legge n. 142, che indicava la data del 31 ottobre, si voleva anticipare, giustamente, questo termine per permettere alle amministrazioni locali di sostenere gli indirizzi di spesa già dal 1° gennaio.

Tutti sappiamo che i provvedimenti deliberativi sono soggetti a procedure di controllo (come per esempio l'approvazione da parte del CORECO) che obbligano e vincolano le amministrazioni ad attenersi a scrupolosi dodicesimi nel sostenere le spese.

Quest'anno vi è un'ulteriore novità: la legge finanziaria non contiene più forti elementi di incertezza, come ad esempio i tagli ai trasferimenti alle amministrazioni locali. Pertanto, gli enti locali conoscono tutti gli elementi per indicare il sistema tariffario che si è già consolidato (basti pensare all'ICIAP, all'ICI e alle altre tariffe relative ai servizi degli enti locali). Si tratta dunque di fare uno sforzo ulteriore per evitare di compromettere il bilancio degli enti locali già dall'inizio dell'anno nuovo.

Quindi, ritengo ingiustificato lo slittamento del termine al 31 gennaio 1995 e ribadisco l'invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti in questione, i quali — vorrei che su ciò si riflettesse —, invece di aiutare le amministrazioni locali, non farebbero altro che determinare un ulteriore elemento di incertezza nella deliberazione di un programma finanziario che ormai le amministrazioni locali avrebbero dovuto consolidare negli ultimi anni.

PRESIDENTE. Onorevole Guerra, dopo le dichiarazioni del relatore per la V Commissione ritira il suo emendamento 5.1?

MAURO GUERRA. No, Presidente, lo mantengo.

GIORGIO JANNONE, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE, *Relatore per la VI Commissione*. Ribadisco, Presidente, che alcune motivazioni espresse dall'onorevole

Guerra sono condivisibili: purtroppo qui c'è — ripeto — una questione di tempi (come sono ... quelli che sto cercando ora, in qualche modo, di guadagnare!).

Come è già stato sottolineato in precedenza, il provvedimento in esame è certamente imperfetto e gli emendamenti presentati potrebbero renderne più preciso il testo. Ma, ripeto, non possiamo non tener conto delle ragioni di opportunità politica, che ci impongono di procedere alla sua approvazione in tempi brevissimi.

Mi permetto, infine, di far rilevare all'onorevole Guerra che abbiamo valutato la possibilità di accettare alcuni emendamenti, ma ci siamo resi conto che non vi sarebbero stati i tempi tecnici per una rapida approvazione del disegno di legge di conversione.

MAURO GUERRA. Siete riusciti a fare molto meglio, quando avete voluto!

GIORGIO JANNONE, *Relatore per la VI Commissione*. Qualche volta ci siamo riusciti, ma le assicuro che in questa occasione non c'era il tempo!

Con qualche rammarico, quindi, siamo stati costretti ad accettare il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, mantiene la richiesta di votazione nominale?

BEPPE PISANU. Se, come mi pare di comprendere, il ritiro della mia richiesta non crea problemi, la ritiro.

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Pisanu, non vi può essere un ritiro condizionato all'esito della votazione!

BEPPE PISANU. A nome del gruppo di forza Italia ritiro la richiesta di votazione nominale, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pisanu.

SERAFINO PULCINI. Chiedo la votazione nominale sull'emendamento Guerra 5.1.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Onorevole Pulcini, lei non può avanzare a norme del suo gruppo richiesta di votazione nominale perché il suo gruppo non ha conferito la relativa delega.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Guerra 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Guerra 5.2. Onorevole Guerra, lei non accoglie l'invito a ritirarlo?

MAURO GUERRA. Come ho già preannunciato, Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerra 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Muzio 7.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muzio. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Vorrei sottolineare che vi è una incoerenza nei rilievi fatti in quest'aula e, credo, anche al Senato, circa i tempi di approvazione del provvedimento in esame. Al di là delle legittime questioni di copertura, di cui alle schede tecniche allegare al provvedimento, esaminate nelle Commissioni bilancio e finanze e nell'altro ramo del Parlamento, siamo di fronte ad un emendamento che pone un problema relativo alle province di nuova istituzione come Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone e Vibo Valentia. Indipendentemente dal giudizio politico legato all'istituzione delle province, che ci vede in quest'aula divisi e con opinioni estremamente differenti, mi chiedo come sia stato possibile al Senato cancellare una norma sulla quale si registrava anche la disponibilità della maggioranza in quest'aula (mi riferisco al gruppo di alleanza nazionale-MSI) a valutare diversamente il provvedimento, per intro-

durre modifiche sostanziali (articolo 6-bis) che comportano per le province un aggravio di spese rispetto a quelle previste.

So che si tratta di questioni differenti, ma nelle province di nuova istituzione si dovrà votare il prossimo 5 maggio 1995 ed esse non dispongono dei fondi per far fronte alle proprie necessità e per poter realmente nascere come nuove entità territoriali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Muzio 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Ostinelli n. 9/1179-B/1 (*vedi l'allegato A*).

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

DOMENICO LO JUCCO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché tutta la materia è soggetta a revisione, il Governo non ha difficoltà ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ostinelli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GABRIELE OSTINELLI. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'ordine del giorno:

«La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché una quota fissa, non inferiore al 50 per cento degli utili della casa da gioco di Campione d'Italia, sia destinata alla realizzazione di opere pubbliche da realizzarsi nei comuni della provincia di Como».

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Pongo in votazione l'ordine del giorno Ostinelli n. 9/1179-B/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Non essendovi obiezioni, per agevolare i lavori dell'Assemblea avverto che la votazione finale, previa le relative dichiarazioni di voto, avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Esame di richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Le prime due richieste riguardano entrambe il deputato Sgarbi. La prima è la richiesta di deliberazione nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento del danno iniziato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (doc. IV-ter, n. 1): la seconda è la richiesta di deliberazione nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per i seguenti capi di imputazione: per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 23 (diffamazione col mezzo della stampa); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 8).

Avverto che i sopracitati documenti IV-ter, n. 1 e IV-ter, n. 8 hanno un oggetto parzialmente coincidente.

Il documento IV-ter, n. 1 si riferisce infatti a tre cause promosse contro il deputato Sgarbi in sede civile, iscritte rispettivamente ai nn. 942, 943 e 944 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del tribunale di Ferrara.

La causa iscritta al n. 942, si riferisce, in particolare, ai medesimi fatti per cui è in corso il procedimento penale di cui al documento IV-ter, n. 8.

Poiché la deliberazione della Camera ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, ha ad oggetto la valutazione di un fatto, appare opportuno evitare una doppia votazione sulla stessa questione e, pertanto, analogamente a quanto si è fatto presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ritengo che, dopo una discussione congiunta sui due documenti, la Camera debba deliberare prima sul documento IV-ter, n. 8 (e, cioè, sul procedimento penale), considerandosi assorbita in tale deliberazione quella riguardante la causa civile n. 942 di cui al documento IV-ter, n. 1, vertente sul medesimo oggetto, indi sul documento IV-ter, n. 1, per la parte residua relativa alle cause nn. 943 e 944.

In relazione ad entrambi i documenti la Giunta propone di dichiarare, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che i fatti per i quali è in corso il procedimento riguardano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Ha facoltà di parlare il deputato Vietti, relatore su entrambe le richieste.

MICHELE VIETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di cui ci stiamo occupando presenta, per quanto riguarda sia il documento 4-ter, n. 1 sia il documento 4-ter, n. 8, aspetti notevolmente problematici sul piano sostanziale e su quello procedimentale. La vicenda al nostro esame è abbastanza nota, anche perché ha avuto una eco sui mezzi di informazione.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo onorevole Vietti.

Onorevole Calderisi, può evitare di rivolgere le spalle alla Presidenza?

Prosegua pure, onorevole Vietti.

MICHELE VIETTI, *Relatore*. La vicenda trae origine dalla campagna pubblicitaria

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

nell'ambito della quale l'industriale Benetton, all'epoca parlamentare, si fece ritrarre nudo per reclamizzare i suoi prodotti. Il collega Sgarbi, per polemizzare con Benetton, uomo notoriamente facoltoso che tuttavia denunciava un reddito imponibile inferiore a quello dichiarato ai fini del pagamento delle imposte dallo stesso onorevole Sgarbi, si fece a sua volta ritrarre nudo per la rivista *L'Espresso*. La provocazione del collega Sgarbi, esplicitamente finalizzata — a suo dire — a denunciare il fenomeno dell'evasione fiscale, determinò l'anticipata risoluzione del rapporto di collaborazione che lo legava ad alcune testate del gruppo Monti. Come reazione a quell'atto, definito dall'interessato un «licenziamento politico», il collega Sgarbi polemizzò, nel corso della sua nota trasmissione televisiva, con tre dirigenti del gruppo Monti: Di Bella, Canè e Riffeser, accusati di agire per conto della loggia massonica P2. Tra l'altro, l'onorevole Sgarbi affermò: «Senza volerlo, sono una vittima della P2. La mia cacciata l'ha decisa Di Bella: è una cacciata della P2!».

Da questo episodio sono derivati due procedimenti giurisdizionali in ciascuno dei quali è stata sollevata la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

La mia relazione, seppure formalmente riferita al documento IV-ter, n. 1, è tuttavia redatta in termini analoghi a quelli del documento IV-ter, n. 8, per cui è da considerarsi comprensiva di entrambi i procedimenti, vista l'affinità e per alcuni aspetti anche la coincidenza della materia, ovviamente se il Presidente è d'accordo.

Il primo procedimento, di cui al citato documento IV-ter, n. 1, si riferisce, come già annunciato dal Presidente, ad un procedimento civile pendente presso il tribunale di Ferrara promosso da Francesco Di Bella, Gabriele Canè e Andrea Riffeser, i quali hanno convenuto in giudizio l'onorevole Sgarbi chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle affermazioni di cui abbiamo detto. Il secondo è invece un procedimento penale per diffamazione che pende presso il tribunale di Roma originato da una querela sporta da Francesco Di Bella.

Per quanto attiene al primo dei procedi-

menti, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ebbe a pronunciarsi nel merito nel corso della seduta del 23 luglio 1994: dopo un ampio dibattito la Giunta deliberò di riferire all'Assemblea nel senso della non riconducibilità delle affermazioni dell'onorevole Sgarbi alla prerogativa dell'insindacabilità. Tuttavia l'Assemblea, nel corso della seduta del 14 settembre 1994, rinviò la questione alla Giunta dal momento che per lo stesso fatto era pendente presso il tribunale di Roma il procedimento penale di cui abbiamo detto, in modo da consentire una valutazione unitaria del fatto.

Le due questioni sono state nuovamente esaminate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nella seduta del 13 ottobre 1994 e in tale occasione, dopo ampia discussione, valutazione dei fatti e audizione dello stesso onorevole Sgarbi, essa ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso della riconducibilità dei fatti descritti alla prerogativa dell'insindacabilità.

Il relatore deve ammettere che la valutazione della vicenda è evidentemente molto problematica. Anche nel corso della discussione avvenuta in Giunta è stato osservato che si è al limite della prerogativa dell'insindacabilità, in quanto il fatto scatenante dell'intera vicenda, il fatto cioè che l'onorevole Sgarbi si sia fatto fotografare nudo per polemizzare con il senatore Benetton e richiamare, attraverso questa provocazione, l'attenzione sul tema dell'evasione fiscale e la conseguente anticipata risoluzione del suo rapporto di collaborazione con il gruppo Monti, è *lato sensu* politico in quanto riconducibile ad una polemica di carattere politico. È stato anche notato che l'intera vicenda sembrerebbe essere sfociata in un fatto privato, nella reazione risentita dell'onorevole Sgarbi al suo licenziamento.

Senza dimenticare che ci muoviamo in spazi al limite della fattispecie della insindacabilità, è però sembrato alla Giunta che i comportamenti addebitati all'onorevole Sgarbi si possano in ultima analisi ricondurre alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione perché, secondo la giurisprudenza della Giunta che si va consolidando, nonostante il non lungo tempo trascorso dalla modifica dell'articolo

68, l'insidiabilità coprirebbe tutta l'attività *lato sensu* politica del parlamentare, essendo indifferente che essa si svolga dentro o fuori delle sedi parlamentari, ovvero coprirebbe la funzione parlamentare sia *intra moenia* sia *extra moenia*. Dal momento che nel caso di cui ci si occupa il fatto scatenante, come è stato detto, è riconducibile all'attività politica *lato sensu* intesa dell'onorevole Sgarbi, e dal momento che le espressioni che gli vengono attribuite e addebitate fanno riferimento ad una ritorsione a sfondo politico di cui l'onorevole Sgarbi si è sentito vittima, è sembrato alla Giunta che si possano rinvenire i presupposti per l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Questa è la valutazione che il relatore rimette all'Assemblea, aggiungendo in conclusione una notazione di natura procedimentale che il Presidente ha peraltro già anticipato, ovvero che i due documenti hanno oggetto parzialmente coincidente. Il documento IV-ter, n. 1, infatti, si riferisce a tre cause in sede civile promosse contro il deputato Sgarbi da Di Bella, Canè e Riffeser e iscritte rispettivamente ai nn. 942, 943 e 944 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del tribunale di Ferrara. E la causa iscritta al n. 942 si riferisce, in particolare, ai medesimi fatti per cui è in corso il procedimento penale di cui al documento IV-ter, n. 8.

Dal momento che la deliberazione della Camera ha ad oggetto la valutazione del fatto, la Giunta ha ritenuto opportuno evitare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, violazione che si verificherebbe ove la Camera votasse sulla riconducibilità alla prerogativa dell'articolo 68 sia dei fatti per cui è in corso la causa n. 942 presso il tribunale di Ferrara sia dei fatti per cui è in corso il procedimento penale. La decisione sulla causa n. 942 concernente il procedimento civile può dunque ritenersi assorbita dalla deliberazione sul documento IV-ter, n. 8.

Pertanto, in ordine ad entrambi i procedimenti, fatta questa precisazione, la Giunta propone che l'Assemblea dichiari che i fatti oggetto del procedimento concernono opi-

nioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta della Giunta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Presidente, non condividiamo l'impostazione sulla base della quale la maggioranza della Giunta è pervenuta alla decisione di considerare i fatti che sono oggetto e dei procedimenti civili e del procedimento penale in cui è parte l'onorevole Sgarbi come riconducibili al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Non condividiamo tale decisione per alcune ragioni che abbiamo esposto in Giunta e che pure sostennero la prima deliberazione della Giunta, quella con cui l'insidiabilità per gli stessi fatti veniva negata.

Parlando per dichiarazione di voto non mi dilungherò sulla ricostruzione dei fatti processuali, perché il relatore li ha già ampiamente illustrati. Voglio soltanto porre all'attenzione dei colleghi e a giustificazione del nostro voto una considerazione. Sia i procedimenti civili sia la questione penale in cui è coinvolto l'onorevole Sgarbi riguardano una vicenda che è tutta riconducibile ad un rapporto di natura strettamente privatistica tra l'onorevole Sgarbi e, diciamo, il suo datore di lavoro o comunque la controparte in un rapporto di collaborazione professionale. Che questa sia una connotazione del rapporto in questione viene ammesso, anzi direi reclamato, dallo stesso onorevole Sgarbi allorché, costituendosi nei due procedimenti civili che lo vedevano convenuto, rivendica la competenza del giudice del lavoro rivendicando, appunto, la natura privatistica del rapporto e quindi la natura privatistica della lite.

Non credo che la riforma dell'articolo 68 della Costituzione abbia avuto altra ragione profonda se non quella di ristabilire una condizione di uguaglianza fra i cittadini. Chiedo a questo punto ai colleghi di interrogarsi su che cosa cambierebbe se una vicenda analoga a quella occorsa all'onorevole Sgarbi fosse avvenuta, come spesso accade

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

(e ogni giorno se ne occupano le preture del lavoro), ad un comune cittadino il quale, a seguito di un licenziamento senza giusta causa, si trovasse poi coinvolto in un procedimento civile per risarcimento del danno e in un processo penale per aver manifestato verbalmente la propria ira o la propria disapprovazione. Io credo che ci troviamo — per ammissione esplicita dello stesso onorevole Sgarbi, che ha voluto connotare queste cause come nascenti dalla risoluzione di un rapporto di lavoro e quindi ha attribuito alle stesse una natura strettamente privatistica, in corso di processo — nell'ipotesi nella quale la prerogativa dell'insindacabilità non può essere riconosciuta perché essa copre soltanto tutto ciò che si riferisce allo svolgimento della funzione parlamentare.

Qui ci troviamo invece in un rapporto privatistico tra soggetti e dunque credo sarebbe assolutamente non rispondente alla logica ed allo spirito di una corretta interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione riconoscere, in questo caso, l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Presidente, desidero precisare che concordo con tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Nelle precedenti occasioni, ancorché deplori un certo linguaggio che arriva fino all'insulto sanguinoso, ho sempre votato nel senso di considerare le posizioni dell'onorevole Sgarbi come rientranti nella prerogativa parlamentare dell'insindacabilità. In questa circostanza, però, mi sembra che la sfera del tutto privatistica della lite e del rapporto che intercorreva tra Sgarbi e l'emittente televisiva esuli completamente dall'esercizio delle funzioni parlamentari. Quindi non credo ci si debba attendere oltre nell'esaminare la questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Stiamo applicando u-

na normativa che non proviene dal Parlamento. Il decreto-legge che la contiene è destinato ancora una volta a decadere. Stiamo applicando una normativa introdotta con decreto-legge — reiterato non so quante volte — che, ripeto, sta per decadere, tant'è vero che la relativa discussione è stata tolta dall'ordine del giorno della Camera. Questa è la prima riflessione che desidero fare.

E questa normativa ci porta oggi ad «assolvere» in casi in cui l'assoluzione non andrebbe assolutamente data. È stato già detto — e dunque non ho alcuna intenzione di dilungarmi sul punto — che qui si tratta di una vicenda di natura privatistica, nella quale un parlamentare verrebbe scagionato completamente, ritenendosi insindacabili gli atti da lui posti in essere, mentre la controparte sarebbe costretta a subire le conseguenze di un giudizio civile.

E voglio a questo punto chiedere ai colleghi di fare un'altra riflessione: da una parte, noi scriminiamo un parlamentare che svolge un'attività privata e che utilizza un suo canale di comunicazione privato, dall'altra, l'Ufficio di Presidenza della Camera censura un parlamentare che esprime in aula valutazioni politiche (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Azzano Cantarutti. Ne ha facoltà.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor Presidente, a mio modo di vedere abbiamo di fronte una fattispecie nella quale la sindacabilità delle opinioni espresse appare palese. Ciò non solo per le ragioni già esposte dai colleghi Finocchiaro Fidelbo e Grimaldi, ma soprattutto alla luce di una considerazione che si può riassumere in questi termini.

Abbiamo di fronte una persona, l'onorevole Vittorio Sgarbi, che si lamenta — a suo modo di vedere le cose — di aver subito una ingiustizia, e cioè un licenziamento ingiustificato. E questo licenziamento sarebbe dovuto alla seguente motivazione, che si evince dalla relazione: l'onorevole Sgarbi dice testualmente che «la mia cacciata l'ha decisa Di Bella. È una cacciata della P2.».

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Se è vero come è vero — e lo ha ricordato anche il relatore, onorevole Vietti — che ormai la giurisprudenza — se mi consentite di adoperare questo termine — della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dell'Assemblea, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, ricomprende nell'attività politica, intesa *lato sensu*, anche l'esercizio della facoltà di critica politica formulata in termini molto pesanti, anche ricorrendo, onorevole Grimaldi, ad espressioni particolarmente forti, è anche vero che tali espressioni devono sempre e comunque manifestare un proprio convincimento di natura politica. Invece, in questa fattispecie credo vi siano scarse possibilità di ricondurre l'accusa di essere piduista rivolta ad un'altra persona — soprattutto se riferita ad una vicenda del tutto privata — ad un rapporto di lavoro, dal momento che sappiamo che si è innestata una causa di lavoro.

Consequentemente, dichiaro il mio voto a favore della sindacabilità delle opinioni espresse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo, in conformità con la proposta espressa dalla Giunta, che nel caso in esame il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione non debba essere applicato.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise! Onorevole Marino! Vi prego di prestare attenzione al vostro collega che sta parlando.

VALENTINO MANZONI. È stato detto da alcuni colleghi intervenuti prima di me che la vicenda della quale ci occupiamo è una questione di carattere personale e privatistico tra l'onorevole Sgarbi e le testate dei giornali con i quali collaborava. In effetti, la reazione dell'onorevole Sgarbi riguarda la rottura anticipata di un rapporto di lavoro che egli reputa ingiusta, mentre i giornali la reputano corretta. Quindi, di politico in questo caso non vi è assolutamente niente.

Ci siamo dati un criterio di interpretazione

dell'articolo 68 della Costituzione molto vasto ed ampio. Abbiamo detto che ricorre l'esimente quando il parlamentare, nell'esercizio della sue funzioni, della sua attività politica, faccia politica in senso ampio. Ma nella vicenda di cui ci stiamo occupando di politico non vi è assolutamente niente.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Manzoni.

Pregherei almeno i colleghi della parte politica cui appartiene l'onorevole Manzoni di collaborare, consentendo al loro collega di svolgere con tranquillità il proprio intervento!

Proseguo, onorevole Manzoni.

VALENTINO MANZONI. Cito, ad esempio, il rapporto processuale svoltosi ed ancora in corso tra l'onorevole Sgarbi e il dottor Cané, Venne organizzata dal TG4 una trasmissione televisiva che aveva lo scopo di rendere di pubblico dominio le ragioni della rottura del rapporto di collaborazione tra Sgarbi ed il quotidiano *La Nazione*. Ebbene, nel corso di questa trasmissione da un giornalista venne posta al dottor Cané la domanda se fosse vero che aveva tolto Sgarbi da suo collaboratore perché comparso nudo. L'onorevole Sgarbi si espresse, in quell'occasione, nei seguenti termini: «Cané sei un servo, sei un servo! Non hai tolto niente! Sei un servo, un cameriere! Un servo e un cameriere sei!», e interruppe il collegamento telefonico.

Vi chiedo, cari amici e signori colleghi, che cosa vi sia di politico in tutto questo.

Si tratta di una vicenda personale...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, mi scusi se la interrompo nuovamente.

Collegli, stiamo parlando della posizione civile e penale di un collega. Vi prego di prestare un minimo di attenzione, anche per rispetto nei confronti di chi sta parlando!

Proseguo pure, onorevole Manzoni.

VALENTINO MANZONI. Dicevo che nel caso di specie di politico non vi è nulla. Che non si tratti di una questione politica, lo si desume ampiamente dall'analisi dei fatti, dalla relazione inviata dal tribunale di Ferrara alla Giunta per le autorizzazioni a pro-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

cedere in giudizio — in cui i fatti sono esposti in maniera chiara e completa — e dall'analisi dei fascicoli processuali, che ho avuto cura di esaminare. Ribadisco, pertanto, che nel caso di specie non vi è nulla di politico e che si tratta di una vicenda prettamente personale intercorsa tra l'onorevole Sgarbi e tre quotidiani. Ciò viene affermato — come ha rilevato la collega che mi ha preceduto — anche dallo stesso Sgarbi allorquando, nel corso del procedimento civile, avanza l'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale di Ferrara, ritenendo che la questione — come in effetti è — sia di carattere privato, civilistico e, precisamente, di competenza del giudice del lavoro.

Tutto ciò, peraltro, si desume con maggiore chiarezza dalla stessa difesa di Sgarbi nel processo civile. Nella comparsa di risposta dell'avvocato di Sgarbi si legge testualmente: «A prescindere dalla considerazione che le reazioni del professor Sgarbi sono sicuramente causate dall'anticipata ed immotivata interruzione della sua collaborazione giornalistica con il gruppo editoriale Monti (...)». La questione è tutta qui, signor Presidente!

Ribadisco, quindi, che non ci troviamo di fronte a fatti politici, ma ad una reazione più o meno scomposta conseguente alla rottura di un rapporto di lavoro ritenuta ingiusta dall'onorevole Sgarbi. Nel caso di specie, pertanto, di politico non vi è nulla. Non comprendo, quindi, dove il collega Vietti abbia ravvisato una ritorsione politica nel licenziamento di Sgarbi (*Commenti del deputato Vietti*). Questo è quanto mi è sembrato di capire leggendo la relazione. Ribadisco che in questo caso non vi è alcuna ritorsione politica!

I tre giornali hanno ritenuto di interrompere il rapporto di collaborazione con Sgarbi non perché una fotografia sulla copertina de *L'Espresso* lo ritraesse nudo, rappresentando una protesta di carattere fiscale...

PRESIDENTE. Deputato Manzoni, mi scusi nuovamente se la interrompo.

Colleghi, mi vedo costretto per la terza volta a richiamare la vostra attenzione. Non è possibile lavorare in queste condizioni. Vi

chiedo un momento di collaborazione. La dichiarazione di voto del collega Manzoni durerà ancora alcuni minuti. Chi vuole chiacchierare è pregato cortesemente di abbandonare l'aula; chi, invece, intende restare in questa sede, deve consentire a chi sta esprimendo le proprie opinioni su di una questione delicata di poterlo fare con la necessaria tranquillità (*Applausi*).

Sono applausi del tutto inutili, perché tra un minuto saremo daccapo; quindi, l'ipocrisia mettiamola da parte!

Per cortesia, cerchiamo di cooperare tutti affinché il collega Manzoni, come gli altri che in seguito intervengono, possa esprimere pacatamente e serenamente le proprie opinioni.

Prosegua pure, onorevole Manzoni.

VALENTINO MANZONI. Dicevo che nel licenziamento di Sgarbi non vi è alcuna ritorsione politica e che esso è soltanto una questione di carattere privato. I tre giornali hanno ritenuto di rompere il rapporto di collaborazione non perché il nudo rappresentasse una forma di protesta, ma perché consideravano sconcia e non conveniente quella pubblicazione per un giornalista che deve collaborare con quotidiani abbastanza seri. È da tale fatto che scaturisce, poi, la reazione di Sgarbi, la quale si manifesta attraverso espressioni altamente offensive ed ingiuriose nei confronti dei tre giornalisti, i quali hanno giustamente dato luogo a procedimenti civili per il risarcimento e ad una azione penale.

Questo è il mio pensiero e conseguentemente la mia dichiarazione di voto: nel caso di specie non si deve applicare la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse, e ciò per evitare che si faccia cattivo uso di tale norma facendo rientrare sotto la specie dell'attività politica, secondo il criterio interpretativo che abbiamo fissato, e che è molto ampio, dell'articolo 68 della Costituzione, tutto ed il contrario di tutto!

Signor Presidente, signori colleghi, ritengo quindi che nel caso in esame non debbano valere le previsioni contenute nell'articolo 68; altrimenti commetteremmo una grave ingiustizia (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda oggi all'esame dell'Assemblea, relativa ai fatti per i quali viene eccepita dall'onorevole Sgarbi l'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ha dato luogo, in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere, ad un ampio dibattito perché è chiaro che, a fronte della nuova formulazione della norma costituzionale, si sta ora formando la prima giurisprudenza che deve definire entro quali limiti tale norma possa ritenersi operante. Fatta eccezione per i reati comuni, come previsto dalla modifica introdotta all'articolo 68 nella scorsa legislatura, l'insindacabilità è rimasta operante per i reati di opinione, qualora tali reati siano riconducibili all'attività del parlamentare.

La divisione manifestatasi in Giunta, e che credo torni a manifestarsi anche in questa sede, è tra coloro che ritengono che l'insindacabilità copra soltanto i cosiddetti atti propri del parlamentare e coloro che, al contrario, ritengono che l'insindacabilità debba coprire tutta l'attività politica del parlamentare, intendendosi come tale quella riferibile direttamente o indirettamente all'esercizio del mandato conferitogli dagli elettori.

La vicenda dell'onorevole Sgarbi si inquadra in un contesto di questo genere. Sia la Giunta sia l'Assemblea hanno già avuto l'opportunità di esaminare altri casi per i quali, senza alcuna difficoltà — trattandosi di materia squisitamente politica e adottando una linea cui il gruppo di alleanza nazionale ed il sottoscritto hanno aderito cercando di dare il loro modesto contributo — si è ritenuta applicabile l'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione all'attività politica *lato sensu* riferibile all'esercizio del mandato. Si è infatti ritenuto — a nostro avviso giustamente — che la limitazione dell'insindacabilità ai soli atti propri e ai riferimenti a tali atti (cioè agli atti compiuti in questa sede o nella sede delle Commissioni o di altri organismi di natura prettamente parlamentare), e quindi la pos-

sibilità di estendere la stessa soltanto a tali fattispecie, fosse una limitazione della capacità di estrinsecazione politica del parlamentare. Quest'ultimo non è tale soltanto all'interno dell'Assemblea o di altri organismi parlamentari ma anche al di fuori di essi, e dunque l'applicazione dell'insindacabilità, a parere di chi sta parlando e di chi ha condiviso tale impostazione, soltanto si deve escludere per gli atti riconducibili alla sfera meramente privata, ossia quegli atti che sarebbero stati tali e che nello stesso modo si sarebbero manifestati anche a prescindere dalla qualità di parlamentare di colui al quale sono riferiti.

Questa è la scriminante che è stata adottata e che la Giunta ha regolarmente seguito nei casi diversi da quello oggi al nostro esame; essa è stata condivisa dall'Assemblea, se è vero, come è vero, che il voto è stato sempre a favore della sussistenza dell'insindacabilità.

Il caso oggi al nostro esame ha una sua peculiarità. Come ha sottolineato il collega Manzoni, questo caso ha forti connotazioni di carattere privato, per cui si potrebbe anche arrivare alle conclusioni cui è giunto l'onorevole Manzoni. Potrebbe infatti sembrare che questo caso nulla abbia a che vedere con l'esercizio del mandato parlamentare; certamente esso trae origine da un uso eccessivo — che, forse, l'onorevole Sgarbi talvolta fa — degli schermi televisivi che ha a disposizione. Ma tutto ciò non deve falsare la valutazione dell'Assemblea su un fatto tecnico-giuridico; il deliberato di stamane non può diventare una sorta di referendum *pro* o contro Sgarbi, il quale può godere di simpatie o antipatie personali che, comunque, prescindono totalmente dalla qualifica di parlamentare e dal fatto che gli viene contestato. La valutazione dell'Assemblea deve invece riguardare un fatto attribuito ad un parlamentare, prescindendo dal suo nome, e deve evidenziare se esso sia in qualche maniera riconducibile o meno alla sua attività.

In Giunta io ed alcuni altri colleghi — con l'eccezione del collega Manzoni, che in quella sede si è pronunciato contro l'applicazione del principio dell'insindacabilità — abbiamo deciso di rimetterci all'Assemblea e ci

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

siamo quindi astenuti dal voto. Ora, trovandoci in aula, non possiamo più ribadire tale atteggiamento e dobbiamo per la nostra parte provvedere ad assumere una posizione.

La valutazione che è stata condotta parte dall'origine dei fatti, i quali nascono da una polemica diretta fra l'allora onorevole Sgarbi e l'allora senatore Benetton. Quest'ultimo si era fatto ritrarre senza abiti da un noto settimanale di cronaca e di politica, mentre la risposta polemica dell'onorevole Sgarbi alla foto provocatoria del senatore Benetton fu di farsi ritrarre allo stesso modo da un settimanale di analoghe caratteristiche e concorrente con il primo.

L'onorevole Sgarbi intratteneva allora rapporti di collaborazione giornalistica con alcune testate. Da questa vicenda (se vi sono altre ragioni che prescindono da essa non è dato sapere, perché noi come una sorta di ufficio giudiziario stiamo qui a valutare *iuxta adlegata et probata* ed i retroscena non documentati non possono interessarci) nasce una rottura del rapporto di collaborazione, quindi una rottura contrattuale, fra i direttori ed i responsabili di quelle testate giornalistiche e l'onorevole Sgarbi. Quest'ultimo pronuncia, a partire da ciò, una serie di risposte polemiche che sfociano anche in alcune accuse profferite nell'ambito della trasmissione televisiva che egli conduce su *Canale 5*.

È evidente che la rottura di collaborazione è un rapporto contrattuale ed è tipicamente un rapporto interprivato, ma è altrettanto evidente che si riferisce ad un fatto che l'onorevole Sgarbi aveva compiuto non come privato nei confronti delle controparti contrattuali, bensì nell'ambito di una polemica con altro parlamentare che aveva trovato eco sulla stampa. Siamo quindi di fronte ad una vicenda di natura interprivata, così come ha sottolineato in maniera precisa e puntuale...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Neri.

Prego i colleghi di collaborare a mantenere l'ordine dei nostri lavori!

Continui pure, onorevole Neri.

SEBASTIANO NERI. Ci troviamo quindi di

fronte ad una vicenda — ricondotta nell'ambito processuale in sede civile e penale — che si riferisce a fatti in qualche modo ricollegabili ad un rapporto contrattuale interprivato, ma che trae tuttavia inequivocabile origine da una polemica scoppiata fra due parlamentari e che sulla stampa aveva trovato eco e riscontro.

Non abbiamo quindi un riferimento diretto all'attività politica, anche se di polemica si tratta e di contrapposizione ad altro parlamentare da parte dell'onorevole Sgarbi. Sicuramente, cioè, la vicenda che ho riferito è all'origine dei fatti: se Benetton non fosse apparso nudo su una testata, Sgarbi non sarebbe apparso nudo sull'altra e se ciò non fosse accaduto non sarebbe insorta la ragione ufficiale che ha portato all'interruzione del rapporto di collaborazione. Si tratta di una serie di atti consequenziali legati da un nesso logico che in qualche modo ricollega i fatti sicuramente interprivati di cui oggi dobbiamo dare una valutazione con riferimento all'onorevole Sgarbi. La vicenda trae origine da un'attività che non è certamente parlamentare in senso proprio (perché nessuno di noi è obbligato a farsi ritrarre nudo da alcuna testata giornalistica!), ma che altrettanto sicuramente contiene riferimenti politici, poiché la polemica riguardava tutta una serie di temi che chi ha seguito già conosce e che non vorrei richiamare per utilizzare al meglio il tempo a mia disposizione.

Cosa dobbiamo concludere, allora? Che questa vicenda contiene in sé due elementi (la mia è sicuramente una valutazione soggettiva). Vi è certo un uso eccessivo del mezzo televisivo di cui l'onorevole Sgarbi può usufruire, ma le controparti dispongono di testate giornalistiche, e quindi, sotto questo profilo, non vedo un forte squilibrio delle posizioni relativamente ai fatti di aggressione reciproca che possono essersi verificati.

Vi è un'attività che riguarda — lo ribadisco — i rapporti di natura contrattuale che l'onorevole Sgarbi intratteneva con soggetti che sono attori nelle cause civili; taluno di essi è anche querelante in sede penale. Ma l'origine del fatto è ricollegabile alla vicenda parlamentare della persona interessata, Sgarbi, con un altro soggetto, fuori dalle

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

vicende giudiziarie, l'allora senatore Benetton. Evidentemente si tratta di un caso limite; l'onorevole Sgarbi sostiene che tutta la polemica, comprese le accuse di piduismo, che lanciò dagli schermi nei confronti di taluno dei suoi interlocutori, aveva una connotazione politica.

PRESIDENTE. Onorevole Neri, il tempo a sua disposizione è terminato; può concludere?

SEBASTIANO NERI. Concludo, Presidente.

Se poniamo mente all'eco che ha avuto la vicenda della P2, che ha interessato larga parte del mondo politico, certamente l'accusa personale è discutibile.

Vi è una posizione che trae origine da un evento politico e, per i soggetti che lo interpretarono, parlamentare; essa è sfociata poi in una situazione contrattuale che ritengo ponga seri problemi: siamo al limite della valutazione tra sindacabilità ed insindacabilità.

In coerenza con quanto è stato stabilito nella Giunta, l'indicazione di voto per il gruppo al quale appartengo è di astensione, lasciando comunque libertà di comportamento, qualora vi siano opinioni differenti riguardo al caso di specie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castellaneta. Ne ha facoltà.

SERGIO CASTELLANETA. Lei, Presidente, ha invitato più volte i parlamentari ad essere più attenti ed a partecipare in modo meno rumoroso ai lavori.

Dobbiamo, tuttavia, considerare le ragioni di certi comportamenti: dal 1992 la Camera ha perduto ore ed ore di lavoro per discutere su Sgarbi, che vive offendendo la gente! (*Applausi dei deputati dei gruppi misto, progressisti-federativo, della lega nord, di forza Italia, di alleanza nazionale-MSI, di rifondazione comunista-progressisti e del partito popolare italiano*).

Non si può quindi assistere passivamente tutte le volte che in Assemblea si esamina una richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti; si ascoltano sempre gli stessi discorsi ripetitivi!

Capisco, Presidente, che le sue possibilità di intervento sono limitate, ma sarebbe utile per tutti che ci dessimo una regolata e la finissimo di ripetere sempre gli stessi concetti. Tra l'altro, non sappiamo che cosa ci riserverà il futuro (*Commenti*); nonostante tutto, Sgarbi non demorde e non vorrei passare l'intera legislatura a concedergli o a non concedergli la dichiarazione di insindacabilità! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassi Lagostena. Ne ha facoltà.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Credo che il problema non sia di poco conto: in quest'Assemblea dobbiamo valutare quanto e come siamo coperti dall'insindacabilità per le opinioni espresse, non per il modo in cui le stesse sono manifestate, che è soggettivo. Sgarbi è un uomo di fantasia, (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego!

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. ... sotto certi aspetti anche di spettacolo, e si esprime in una determinata maniera.

Ricordo — non le ho portate con me, ma le avevo esaminate — che vi sono state affermazioni estremamente pesanti e volgari di molti parlamentari di tutte le componenti politiche. Non si tratta di valutare il tono, il modo, il contenuto di certe espressioni, ma soltanto se esse siano riconducibili alla funzione parlamentare ed alla lotta politica che viene condotta all'interno e all'esterno dell'Assemblea. In questo caso, penso di sì (e non voglio ripetere quanto ha già detto il relatore Vietti); ritengo che tutto nasca da una risposta politica ad un senatore della Repubblica che si era fatto fotografare nudo: ebbene, come risposta anche Sgarbi si è fatto fotografare nudo. Si tratta, ripeto, di una risposta politica di fantasia, nell'ambito della battaglia politica.

Detto questo, credo non sia possibile — per serietà, considerata anche la difficoltà del nostro compito — usare il bilancino nel verificare ciò che possiamo dire e quel che non possiamo dire. È una forma di censura o di autocensura che il Parlamento non può

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

porsi; la libertà di parola deve essere rispettata da tutti. Dobbiamo solo valutare se talune espressioni, anche offensive — anzi, certamente offensive: altrimenti non si aprirebbe un procedimento penale o una causa risarcitoria in sede civile! —, siano legate funzionalmente all'attività di parlamentare. Nel caso concernente Sgarbi credo sia così e, pertanto, anche a nome del gruppo di forza Italia — ovviamente, per altro, ognuno è libero di votare come crede — dichiaro il voto favorevole per l'applicazione del principio dell'insindacabilità al comportamento dell'onorevole Sgarbi (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione la proposta della Giunta...

BRUNO SOLAROLI. Chiedo la votazione nominale, anche per le successive deliberazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, siamo già in fase di votazione, pertanto la sua richiesta potrà valere solo per le successive votazioni.

Pongo in votazione — come stavo dicendo — la proposta della Giunta di dichiarare che, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 8 riguardano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ritenendosi assorbite in tale deliberazione anche quelle riguardanti il doc. IV-ter, n. 1 per la parte relativa alla causa iscritta con il n. 942 nel ruolo generale degli affari contenziosi civili del tribunale di Ferrara.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(La proposta della Giunta è respinta).

FABIO MUSSI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Faccio presente che non ha

funzionato il meccanismo di voto relativo alla mia postazione; pertanto, desidero rimanga a verbale che il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione resterà agli atti, onorevole Mussi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 1, limitatamente alle cause iscritte con i numeri 943 e 944 nel ruolo generale degli affari contenziosi civili del tribunale di Ferrara, riguardano opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	380
Votanti	354
Astenuti	26
Maggioranza	178
Hanno votato sì	106
Hanno votato no	248

(La Camera respinge).

ALVARO SUPERCHI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALVARO SUPERCHI. Desidero far presente che il mio voto non è stato registrato.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, onorevole Superchi.

Segue la richiesta di deliberazione nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Publio Fiori per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa, continuata) (doc. IV-ter, n. 9).

La Giunta propone di deliberare nel senso

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

che i fatti per cui è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, onorevole Basile.

EMANUELE BASILE, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta presentata dall'onorevole Romanello.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per cui è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (doc. IV-ter, n. 9).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	355
Astenuti	9
Maggioranza	178
Hanno votato sì	340
Hanno votato no	15

(La Camera approva).

Segue la richiesta di deliberazione nell'ambito di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Giulio Camber per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 dello stesso codice (diffamazione) (doc. IV-ter, n. 10).

La Giunta propone di deliberare nel senso che i fatti per cui è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scozzari.

GIUSEPPE SCOZZARI, *Relatore.* Onorevoli colleghi, il caso in discussione è molto strano, perché a giudizio del relatore — ed anche della Giunta, visto che l'insindacabilità è stata decisa all'unanimità — non avrebbe dovuto neppure giungere all'esame della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Durante la discussione e durante l'audizione dell'ex deputato Giulio Camber, abbiamo riscontrato, infatti, che in realtà mancano gli estremi di cui al primo comma dell'articolo 68 e che, forse, mancavano anche gli estremi perché si arrivasse a sottoporre il caso alla Giunta.

Comunque, con lettera del 18 agosto 1994, pervenuta il 3 ottobre 1994, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Trieste ha trasmesso, unitamente agli atti del procedimento, un'ordinanza emanata ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, con la quale si richiede alla Camera dei deputati una deliberazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Giulio Camber.

La suddetta ordinanza si sofferma, con argomenti condivisibili, sulla questione dell'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 ed afferma che alcuni dei fatti oggetto del procedimento si riferiscono, per il momento in cui sono stati commessi, alla prerogativa di cui a tale norma. L'ordinanza tralascia, tuttavia, di enunciare compiutamente il fatto per il quale si procede e le disposizioni che si ritengono violate; su tale aspetto, pertanto, appare opportuno soffermarsi brevemente.

La vicenda trae origine dalla divulgazione del contenuto di una lettera che l'onorevole Camber, all'epoca della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Trieste, inviò al deputato Gasparri per manifestargli la sua solidarietà per le iniziative di protesta assunte da quest'ultimo contro l'appoggio fornito dal quotidiano *Il Piccolo* al candidato progressista alla carica di sindaco. Il direttore del quotidiano, avendo ritenuto diffamatori i giudizi contenuti nella lettera, ha sporto querela contro l'onorevole Camber.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Ebbene, durante l'istruttoria in Giunta abbiamo anche dato lettura della lettera che l'ex deputato Camber ha inviato all'onorevole Gasparri; con molta franchezza dobbiamo dire che i componenti la Giunta non hanno minimamente scorto quei contenuti diffamatori. Inoltre, nel corso della rituale audizione, l'onorevole Camber ha ricordato che l'onorevole Gasparri aveva presentato addirittura un'interrogazione parlamentare — discutibile o meno — per sapere se l'aperto sostegno da parte de *Il Piccolo*, unico quotidiano a Trieste, fosse legittimo. Concordando con tale iniziativa, Camber inviò una lettera di solidarietà a Gasparri. Tale lettera — è inutile dirlo — aveva un carattere meramente personale e fu divulgata addirittura da terze persone.

Ricordo, inoltre, che nell'opposizione fatta da chi aveva querelato l'onorevole Camber viene persino riconosciuto il carattere tutt'altro che diffamatorio della lettera.

Soffermandosi sul merito della questione, è anche opportuno sottolineare che dal fascicolo processuale risulta che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo il comportamento dell'onorevole Camber coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità, di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Inoltre, nella stessa opposizione dei querelanti viene dato atto che le affermazioni contenute nella lettera rientrano nella prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, anche se successivamente si sostiene che la divulgazione implica, in realtà, un eventuale reato di diffamazione. Tengo però a ribadire che la divulgazione non è stata posta in essere dall'onorevole Camber, bensì da terze persone.

La Giunta, in conclusione, all'unanimità ha deciso di proporre all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta della Giunta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di

voto l'onorevole Di Lello Finuoli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Signor Presidente, i deputati del gruppo progressisti-federativo accolgono la proposta della Giunta in ordine all'insindacabilità delle dichiarazioni dell'onorevole Camber. Del resto, come già ha ricordato ottimamente il relatore, il deputato Camber non aveva fatto altro che associarsi, con una lettera privata, ad un'interrogazione e ad una polemica dell'onorevole Gasparri concernenti proprio un problema attuale, e cioè quello del monopolio dell'informazione in una città come Trieste.

Inoltre, entrambi i deputati concordavano sul fatto che una campagna elettorale, giocata con il quotidiano unico di Trieste che appoggiava i progressisti, era una campagna elettorale truccata, e quindi si proponevano in futuro di operare affinché ciò non si verificasse.

Pertanto, legittima ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Di Lello Finuoli.

Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo per procedere ad ulteriori votazioni mediante procedimento elettronico.

Copntinui pure, la prego, onorevole Di Lello Finuoli.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Legittima è dunque — dicevo — la richiesta della Giunta, così come legittimo appare il comportamento dell'onorevole Camber, il quale non ha fatto altro che esercitare una propria prerogativa parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Neri. Ne ha facoltà.

SEBASTIANO NERI. I deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI condividono la proposta della Giunta circa l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex onorevole Camber. Ci troviamo in un ambito di interpretazione restrittiva dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto le espressioni contenute nella lettera dell'ex

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

onorevole Camber si riferiscono ad un atto parlamentare proprio. Si tratta, quindi, di un riferimento diretto ed inequivocabile, che esclude interpretazioni diverse da quella secondo la quale siamo di fronte ad espressioni sicuramente riferibili all'esercizio del mandato parlamentare, oltre che all'attività politica svolta dall'ex onorevole Camber al di fuori delle aule parlamentari.

In conclusione, quindi, voteremo a favore della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Poichè condividiamo le motivazioni esposte dal relatore, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico sulla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Chiedo all'onorevole Solaroli se mantenga la richiesta di votazione nominale.

BRUNO SOLAROLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per cui è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (doc. IV-ter, n. 10).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	312
Astenuti	4
Maggioranza	157
Hanno votato sì	311
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Vorrei esporre un problema e avere una risposta in merito da parte della Presidenza.

Stiamo per affrontare in Assemblea la sessione di bilancio, con tempi che saranno strettissimi. Da qualche settimana le Commissioni stanno esaminando il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Vi sono situazioni in cui, per diversi giorni, le Commissioni devono sospendere di fatto i loro lavori in attesa di emendamenti o interventi da parte del Governo; si arriva al punto che, all'ultimo momento, il giorno prima che un provvedimento giunga in aula, vengono presentati emendamenti che modificano in maniera sostanziale il testo e si pretende di concludere l'esame in Commissione nel giro di un paio d'ore.

Mi riferisco, in particolare, alla situazione che si è determinata per il disegno di legge n. 1371, di conversione in legge del decreto-legge n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, e iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta di oggi. Ieri sera la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti (sui quali avrebbe dovuto discutere, nel merito, la Commissione finanze) soltanto verso le 21-21,30. A tale ora è stato presentato un emendamento, recante la firma del relatore, che riformulava interamente l'articolo 2 e che, essendo stato approvato, ha fatto decadere tutti gli altri emendamenti presentati.

La prima esigenza che intendo rappresentarle, Presidente, è quella di consentire alle Commissioni di svolgere il loro lavoro sugli emendamenti e sugli eventuali subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo o del relatore che modifichino intere parti dei provvedimenti.

La seconda questione, giacché ieri sera la cosa è stata risolta diversamente e la Commissione ha licenziato il provvedimento per

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

l'aula, tant'è vero che risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, è quella di disporre quanto meno, in subordine, dei tempi tecnici — nel passaggio del provvedimento dalla Commissione all'aula — necessari per lavorare sugli emendamenti presentati ad un importante provvedimento collegato alla legge finanziaria che riguarda cifre dell'ordine di 12 mila miliardi. È necessario quindi avere il tempo di svolgere per l'Assemblea quel lavoro emendativo che si sarebbe dovuto — ma non è stato possibile — fare in Commissione.

Allo stato non sappiamo ancora quando il provvedimento sarà discusso, quando saranno esaminati gli articoli e, quindi, quale sarà il termine entro il quale presentare gli emendamenti. Vi è anche la possibilità, infatti — così mi è stato riferito — che inizi oggi la discussione sulle linee generali e domani si passi all'esame degli articoli; se così fosse potremo fra poco sentirci dire che gli emendamenti al testo dovranno essere presentati entro le ore 13. Ciò sarebbe per noi inaccettabile e invito quindi la Presidenza a valutare la questione. Si corre infatti il rischio di trovarsi successivamente di fronte ad una fase convulsa dei lavori.

Invito dunque la Presidenza a valutare, in particolare per questo provvedimento, la possibilità di tenere aperti, almeno fino a questa sera, i termini per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Mi farò latore nei confronti del Presidente della Camera della vostra richiesta, perché possiate avere il tempo sufficiente per presentare i vostri emendamenti.

Votazione finale del disegno di legge di conversione n. 1179.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge di conversione n. 1179.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Interverrò per dichiarazione di voto in dissenso dal gruppo di forza

Italia, posto che in sede di riunione di gruppo è stato deciso di esprimere sul provvedimento un voto favorevole.

Il Senato ha modificato il testo dell'articolo del decreto-legge n. 515 che oggi ci accingiamo a convertire in legge. L'emendamento introdotto dal Senato prevede la sanatoria della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni.

Si tratta, a mio avviso, di una norma da prima e non da seconda Repubblica. Dico subito che non è poi il caso di polemizzare quando il Capo dello Stato rimanda al mittente testi siffatti. In uno Stato di diritto una modifica come quella introdotta dal Senato nel testo del decreto-legge, disposizione non afferente alla finanza locale, che anzi contribuisca a distruggerla ulteriormente, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; ma così non è stato. Poiché oggetto della sanatoria non sono di certo gli atti deliberativi adottati ed approvati dal Governo (ma è evidente che gli atti cui si applicherà la singolare sanatoria sono quelli che hanno dato luogo all'annullamento tutorio o che sono ancora in corso di esame da parte dei CORECO), l'efficacia *ope legis* prevista dalla disposizione di legge arrecherà un terribile aggravio finanziario agli enti locali. È difficile quantificare l'entità di tale aggravio di spesa, anche tenuto conto che la sanatoria sovente opererà per atti deliberativi risalenti ad 8-10 anni fa (si fa infatti riferimento alle disposizioni di un decreto del Presidente della Repubblica del 1983).

È certo, colleghi, che il maggior onere sarà tanto più ingente quanto più le amministrazioni locali avranno operato in spregio ai principi di imparzialità e di legalità. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una violazione della Costituzione con riferimento alla disposizione che impone l'obbligo della copertura finanziaria per i provvedimenti di spesa. Allo stesso modo, può parlarsi di violazione della Costituzione nel mo-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

mento in cui si consideri che, tenendo presenti i compiti affidati alle regioni in materia di controllo sugli atti degli enti locali, nemmeno il Parlamento nazionale, con una legge-provvedimento palesemente arbitraria come quella della quale ci stiamo occupando, può sottrarre ai CORECO le attribuzioni da questi espletate a livello regionale. Vi è inoltre la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, che non consentono certo che tra gli impiegati comunali vi possano essere «figli e figliastri», come è invece inevitabile che avvenga nel momento in cui disposizioni-provvedimento, come quelle in esame, introducono una sanatoria di validità ed efficacia rispetto ad atti deliberativi già annullati dal CORECO.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che stanno discutendo in prossimità dell'oratore di non disturbarlo.

GIACOMO GARRA. So bene che al Senato l'emendamento al quale mi sono riferito è stato approvato nonostante il parere contrario del Governo. L'esecutivo, giustamente, intende risanare la finanza pubblica, ma non possiamo considerare quest'ultima come se si trattasse soltanto della finanza statale. Oggi il Governo avrebbe dovuto proporre alla Camera di sopprimere l'iniqua disposizione introdotta dal Senato: eppure, non lo ha fatto! Peraltro, la motivazione a base dell'omessa presa di posizione appare pretestuosa. Si dice che, dovendo il decreto-legge essere convertito entro il 27 ottobre, non vi sarebbero stati i tempi tecnici sufficienti per garantire l'ulteriore lettura da parte del Senato. Mi rendo conto di questa difficoltà; mi chiedo tuttavia: quante volte il Governo ha visto decadere decreti-legge all'esame del Parlamento e, subito dopo, li ha puntualmente riproposti?

Come deputato di forza Italia, ritengo di non poter votare a favore della conversione in legge di un decreto-legge qual è quello emendato dal Senato. Me lo impediscono ragioni di rispetto della Costituzione e del principio di ragionevolezza; me lo impedisce la mia coscienza di uomo e di rappresentante della nazione! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muzio. Ne ha facoltà.

Collegli! Onorevole Bargone, la prego!

ANGELO MUZIO. La discussione sul provvedimento in esame è già stata affrontata dalla Camera lo scorso 5 ottobre. Per tale ragione, eviterò di soffermarmi sull'impianto complessivo dell'articolato e mi limiterò ad affrontare alcuni aspetti già sottolineati dai colleghi che mi hanno preceduto e che riguardano l'introduzione di elementi di novità rispetto al testo originario.

Sono perfettamente d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Garra. Già in Commissione molti gruppi hanno lamentato l'introduzione nel testo dell'emendamento al quale è stato fatto riferimento. È anche vero che il sottosegretario Rastrelli aveva rappresentato la necessità di una corsia preferenziale...

PRESIDENTE. Collegli che vi trovate in prossimità del banco del Governo, vi prego...!

ANGELO MUZIO. ...perché il decreto-legge agevolasse in qualche modo, in tempi ragionevoli, il perfezionamento della discussione dei bilanci nei comuni e negli enti locali.

Il problema è dato dal fatto che, sia in Commissione finanze sia in Assemblea, il nostro gruppo ha proposto una serie di emendamenti che sono stati considerati inammissibili. Tali emendamenti vertevano sul problema dell'ICI, cioè sulle tasse relative alla prima casa di abitazione e su altri argomenti. Abbiamo dovuto constatare, che mentre si è dichiarata l'inammissibilità dei nostri emendamenti, che pure vertevano sulla materia oggetto del decreto (cioè sulla finanza locale), al Senato — guarda caso! — è stata introdotta una modifica finalizzata a prevedere un intervento correttivo di risanamento e di sanatoria di determinati atti. Voglio far presente ciò ai colleghi, proprio perché le ragioni che esponeva prima il collega Garra sono reali per provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento di personale adottati prima del 31 agosto 1993 e che abbiano previsto profili professionali e

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

operato in modo difforme dalle disposizioni contenute nei decreti.

La realtà è che oggi si procede ad una sanatoria su carriere e profili professionali, su situazioni che qualcuno considera, sotto il profilo della novità, da prima e non da seconda Repubblica al fine di salvaguardare una serie di responsabilità delle amministrazioni locali sulle questioni legate al personale. Da qui nasce una contraddizione: come mai, rispetto alla necessità e all'urgenza del decreto-legge n. 515 rappresentate in quest'aula per consentire l'approvazione dei bilanci comunali e quindi di rispondere a determinate esigenze, è stata inibita la possibilità di introdurre modifiche e, invece, per quanto attiene alla salvaguardia di determinati interessi, è stato possibile presentare emendamenti al Senato?

In precedenza uno dei relatori ha ricordato che il parere contrario della Commissione su alcuni emendamenti è stato motivato da ragioni di opportunità politica, e dal fatto che non vi sono i tempi tecnici per rinviare il provvedimento al Senato. Come possiamo concordare sui motivi di necessità ed urgenza che riguardano i comuni di Napoli e Palermo, i comuni dissestati o le questioni che investono la Valle d'Aosta o le province di nuova costituzione (delle cui esigenze mi sono fatto portatore nell'emendamento da noi presentato) dove si voterà il prossimo anno? Com'è possibile, in questa situazione, considerare le ragioni di opportunità politica? Quanto alla mancanza di tempi tecnici, non è forse vero che quando si riscontrano necessità di tal genere sia la Commissione sia l'Assemblea hanno consentito sempre il ricorso alla corsia preferenziale per taluni provvedimenti (non ultimi quelli legati alla legge finanziaria)?

Se domani mattina, per esempio, quest'Assemblea votasse alcuni emendamenti, il Senato potrebbe confermare la ragionevolezza di questo decreto di cancellare un provvedimento a sanatoria. Qualcuno sostiene che occorre comunque trovare una soluzione di sanatoria per situazioni di emergenza in cui vengono a trovarsi le amministrazioni locali e i sindaci in seguito alla decisione del Governo di bloccare le assunzioni di personale. A questo punto domando

al Governo, ai relatori, a quest'aula, al di là della questione di diritto — certamente assai importante — di cui ha parlato il collega Garra poc'anzi, quale sia l'esborso dello Stato e dei comuni rispetto all'inquadramento di personale operato in modo difforme.

Non si pone qui una questione forse ancora più importante? Perché legittimare l'operato di talune amministrazioni comunali che hanno agito in difformità dalle regole e non fare altrettanto nei confronti di altre che invece alle regole si sono attenute scrupolosamente facendo fronte alle necessità di carriera, di inquadramento, di professionalità, di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione?

Come possiamo allora pensare che abbia ragione il ministro Urbani quando parla di ingratitudine dei lavoratori dipendenti del pubblico impiego per il fatto che essi hanno ancora un contratto? Qui si opera una sanatoria rispetto alle professionalità e alle carriere, con dei costi che gravano sulle amministrazioni comunali, ma ancora oggi non si prevede nella finanziaria, né nei ragionamenti che si stanno facendo in quest'aula, come si rinnoverà il contratto dei pubblici dipendenti, che aspettano da quattro anni.

Le disposizioni contenute nel provvedimento, l'emendamento introdotto al Senato all'articolo 2, la negazione di un aumento delle risorse disponibili per le province, le questioni che abbiamo sollevato già negli interventi del 5 ottobre scorso con riferimento all'esigenza di una riforma strutturale e alla necessità di un'applicazione reale della legge n. 142, sono elementi che ci fanno confermare il nostro giudizio negativo sul testo al nostro esame. Ricordo inoltre che ci sono provvedimenti che attendono ancora di essere approvati dalle Camere tesi a dare soluzione ai problemi dei dipendenti e al problema degli inquadramenti e volti a perseguire l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Anche in quei casi si sarebbe potuto ricorrere a soluzioni come quella introdotta dal Senato all'articolo 2 con il comma 6-bis.

Per tutte queste ragioni, per le questioni di merito e di metodo emerse nel corso dell'esame prima in Commissione e poi al Senato, dobbiamo — ripeto — confermare

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

il giudizio negativo su questo provvedimento pur sapendo che alcuni dei problemi in esso affrontati devono necessariamente trovare una soluzione, stante la situazione dissestata di molti comuni e l'urgenza di provvedere ai bilanci delle amministrazioni comunali (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Novelli. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Presidente, sarò brevissimo perché le considerazioni fatte dall'onorevole Garra e dall'onorevole Muzio mi trovano pienamente concorde. Non sarò io ad oppormi al recepimento di rivendicazioni provenienti da lavoratori dipendenti degli enti locali che con questo provvedimento verrebbero accolte. Considero però il provvedimento in esame, così come è stato formulato, semplicemente un atto irresponsabile da parte di chi lo delibera, perché scarica su centinaia di amministrazioni comunali del nostro paese una situazione di ingovernabilità. Non si può pensare di recepire rivendicazioni seppur legittime di lavoratori (so che può risultare antipatico sostenere una tesi del genere) senza porsi il problema delle conseguenze che ciò determina nella gestione dei comuni. Ecco perché vorrei invitare i colleghi, prima di pronunciare il loro voto, a riflettere un attimo, a pensare, a leggere il documento. Come è già stato ricordato dai colleghi Garra e Muzio, infatti, non si è nemmeno quantificato l'onere del provvedimento. Accettarlo così sarebbe un atto veramente irresponsabile da parte delle Camere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Agostinacchio. Ne ha facoltà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto, signor Presidente, onorevoli colleghi, per ribadire ciò che ieri è stato detto in Commissione. Certamente la formulazione dell'emendamento da un punto di vista tecnico...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Agostinacchio. C'è un'alleanza trasversale alle sue spalle che complotta contro di lei!

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presidente, la formulazione dell'emendamento dà probabilmente luogo a qualche perplessità. Dal punto di vista tecnico si poteva forse procedere diversamente, con maggiore aderenza alla realtà effettiva che si verifica e si è verificata in passato nei vari enti locali. Tuttavia le imprecisioni formali non possono farci dimenticare la sostanza, sulla quale mi soffermerò tra un istante, dopo aver dato una risposta al collega che ha riproposto la questione dell'ammissibilità.

Devo dire che la Camera può rilevare la inammissibilità sulla base del comma 8 dell'articolo 96-bis, ma ciò non è precluso al Senato. Quindi oggi torna alla Camera un provvedimento che il Senato ha legittimamente adottato nel rispetto della norma regolamentare di quel ramo del Parlamento, che non dà a noi la possibilità di riproporre le questioni di ammissibilità che abbiamo affrontato nel momento in cui abbiamo esaminato in prima lettura il disegno di legge.

Non credo pertanto che la questione di ammissibilità possa trovare ingresso in questa sede. Il problema va dunque affrontato nel merito. Non sfugge a nessuno che i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali sono riferiti a profili professionali riconosciuti (si può dire, forse, illegittimamente riconosciuti). Certo è che quelle mansioni sono state e sono svolte e sono tuttora riconosciute. Nel rispetto di questa situazione di fatto, gli enti hanno predisposto un programma e, con i loro bilanci, hanno soddisfatto le esigenze provenienti dal riconoscimento di questi profili professionali.

Operando diversamente andremmo in contrasto con i diritti dei lavoratori maturati in questi anni ed anche con una interpretazione giurisprudenziale costante ed univoca soprattutto in riferimento a rapporti di lavoro privati (ma non solo).

Sulla base di queste considerazioni l'atto che poniamo in essere, ferme restando le perplessità sulla formulazione dell'emenda-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

mento dal punto di vista tecnico, è, dal punto di vista formale, di sostanziale giustizia, perché consente che si riconoscano situazioni esistenti che non si possono ignorare. Certo, restano ferme le censure e le valutazioni negative in ordine all'operato a monte, ma non si possono penalizzare tanti dipendenti, tante persone che svolgono determinate attività nel rispetto delle regole e che dunque non possono essere accomunati a quanti hanno fruito di trattamenti di favore. Questi sono i motivi per i quali i deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI voteranno a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roscia. Ne ha facoltà.

DANIELE ROSCIA. I deputati del gruppo della lega nord voteranno a favore di questo provvedimento, che è sicuramente da prima Repubblica, ne siamo convinti (*Commenti del deputato Guerra*), visto che risale al gennaio 1994: ma sappiamo anche che le responsabilità di Governo ci inducono a sanare situazioni disdicevoli relative ad amministrazioni locali che hanno tollerato a lungo determinate situazioni. Certo, esse erano in parte giustificate dal blocco delle assunzioni — è un dato di fatto — e dunque, volendo essere realistici, dobbiamo considerare in forma prospettica le loro difficoltà.

Non aprirò in questa sede un discorso sulle responsabilità degli amministratori nazionali e locali per quanto attiene al disastro della finanza locale, improntata ad un centralismo e ad un dirigismo che auspico venga cambiato nel prossimo futuro.

MAURO GUERRA. E peggio, anche!

DANIELE ROSCIA. Per apportare i cambiamenti necessari non dobbiamo trascinarci dietro i problemi rimasti irrisolti dalla prima Repubblica. Dobbiamo chiudere in fretta tali questioni e nel modo migliore.

MAURO GUERRA. Prorogando il blocco delle assunzioni!

DANIELE ROSCIA. Quindi i dubbi che sorgono spontanei trovano una risposta nella volontà di cambiare velocemente per non trascinarci dietro il peso della disastrosa situazione delle amministrazioni locali e delle loro finanze.

Per tali ragioni, il gruppo della lega nord voterà a favore del provvedimento al nostro esame, conscio del fatto che i problemi da risolvere in prospettiva sono gravi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nod*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, vorrei ribadire, visto che sono stato chiamato in causa dell'onorevole Muzio, che anche il gruppo di forza Italia voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 515 del 1994, pur essendo consapevole delle gravi imprecisioni che esso contiene e del fatto che sana situazioni che abbiamo già giudicato censurabili.

Ci permettiamo però di rilevare in questa sede che tutto ci si può obiettare tranne il fatto di aver governato delle amministrazioni locali (*Commenti del deputato Muzio*). Certamente ciò non è mai avvenuto fino alla data per la quale si prevede la sanatoria, dal momento che circa dieci anni fa noi non esistevamo.

MAURO GUERRA. Quando inizierete a governare?

PRESIDENTE. Onorevole Guerra, la prego, lasci terminare il collega!

GIORGIO JANNONE. Quindi, accettiamo volentieri da parte vostra i rilievi che sollevate, però quando si parla di responsabilità, per ragioni di coerenza, vi chiediamo — almeno su tale questione che riguarda ingiustizie verificatesi circa dieci anni fa — di non imputarle a forza Italia (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lia. Ne ha facoltà.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

ANTONIO LIA. Signor Presidente, credo che su tale questione si voglia giocare sui termini: infatti manca o non sappiamo quale sia la copertura, ed è una situazione che dura da diversi anni.

I comuni del Mezzogiorno, che sono stati gestiti in un modo diverso da quelli che hanno goduto dei vantaggi offerti dalla famosa legge Stammati ed hanno speso a dismisura soldi dello Stato, sono stati costretti ad avvalersi molte volte di personale non qualificato.

Vorrei capire allora se il problema della copertura consenta di mettere a regime personale che ha acquisito una notevole professionalità essendosi dimostrato in grado di gestire determinati uffici.

Credo che la modifica introdotta dal Senato sani molte situazioni pregresse. Sono molte le conflittualità esistenti tra i dipendenti e gli enti locali, numerosi i contenziosi aperti davanti alla Corte dei conti ed i ricorsi presentati al TAR.

Ad ogni modo, al di là delle paventate questioni clientelari, non si può che votare a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 515 del 1994 per dare agli enti locali una tranquillità amministrativa per gli anni a venire.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 1179-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994» *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1179-B):*

Presenti	404
Votanti	373
Astenuti	31
Maggioranza	187
Hanno votato <i>sì</i>	227
Hanno votato <i>no</i>	146

(La Camera approva).

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Signor Presidente, voglio segnalare che nella precedente votazione si è bloccato il dispositivo di voto della mia postazione e non ho potuto pertanto esprimere il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, onorevole Lucchese.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In assenza del presidente della Commis-

sione qualche suo componente può spiegarmi che cosa è successo?

Invito il funzionario, presente dietro il banco del Comitato dei nove, a mettersi da parte.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della III Commissione, onorevole Lovisoni.

L'onorevole Lovisoni è presente in aula?

RAULLE LOVISONI, *Relatore f.f.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lovisoni, la prego di attendere che i colleghi defluiscano dall'aula.

Avverto i colleghi che avranno luogo immediate votazioni.

Onorevole Lovisoni, può procedere nello svolgimento della sua relazione.

RAULLE LOVISONI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, se la Presidenza lo consente, vorrei chiedere una breve sospensione della discussione di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lovisoni. Ritengo di poter accedere alla sua richiesta. Passeremo dunque nel frattempo all'esame del successivo disegno di legge di ratifica.

Discussione del disegno di legge: S. 545.

— **Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1330).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai

sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rallo.

MICHELE RALLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, stipulato a Roma il 9 gennaio 1992, è già stato ratificato dal Senato nella seduta del 27 settembre 1994. Esso è espressione, come del resto l'analogo Trattato stipulato con l'Ungheria, del nuovo clima venutosi a creare dopo l'instaurazione di sistemi democratici nei paesi dell'est europeo e rappresenta un salto di qualità rispetto agli entusiasmi della prima ora, giacché attribuisce dignità formale, oltre che un quadro giuridico di riferimento, a numerosi aspetti politici, economici e culturali dell'insieme delle relazioni bilaterali italo-bulgare.

Ben sei sono infatti le materie contemplate nel trattato in esame ed esattamente: la collaborazione politica bilaterale; la sicurezza, il disarmo e le tematiche relative alla CSCE; la cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ambientale; le prospettive di avvicinamento della Bulgaria alla Comunità europea; la collaborazione culturale e la cooperazione nella lotta al traffico di stupefacenti ed alle altre forme di criminalità organizzata.

L'onere per il bilancio dello Stato è valutato in 104 milioni di lire per il 1994, 93 milioni per il 1995 e 104 milioni per il 1996. A tale riguardo preannuncio che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole ma a condizione che l'impegno di spesa slitti di un anno, ossia che l'onere sia di 104 milioni per il 1995, 93 milioni per 1996 e 104 milioni per il 1997.

Si ritiene opportuno evidenziare come il trattato faccia esplicito riferimento all'esigenza di concorrere allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla democrazia, sul rispetto dei diritti umani, di propiziare il superamento delle vecchie divisioni dell'Europa e di collaborare per la realizzazione di una sempre

maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo.

È opportuno aggiungere che l'Italia ha con la Bulgaria un antico e consolidato — anche se non notissimo — rapporto di amicizia, che anche in momenti drammatici della storia del ventesimo secolo ha quasi sempre rappresentato un elemento di stabilità, di ragionevolezza e di moderazione nell'area del sud-est europeo; un rapporto che auspichiamo possa essere ripreso anche nell'attuale momento di tensione che si registra nella regione danubiano-balcanica.

Per queste ragioni invito l'Assemblea ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il nuovo clima, la nuova intensità dei rapporti con la Repubblica di Bulgaria e — sebbene con un ritardo di quasi tre anni — la ratifica di questo trattato possono permettere un più ampio dispiegamento delle nostre possibilità di aiuto, di intervento, di impresa in quel paese e rendere anche possibile l'auspicata riapertura e riorganizzazione della via Egnazia.

Per questi motivi e per quelli testé illustrati dal relatore, in un'ottica di dialogo e di costruzione europea, il Governo si associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli oneri finanziari decorrano dal 1995.

Avverto che in attuazione della condizione posta dal suddetto parere, la Commissione ha predisposto un apposito emendamento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unico emendamento ad esso presentato (in attuazione della condizione posta dal parere della V Commissione) (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se intenda esprimere qualche considerazione.

MICHELE RALLO, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 3.1 della Commissione?

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo, pur consapevole dell'importanza del principio della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, non può fare a meno di rilevare che l'entità dell'impegno di spesa è molto lieve e che il ritardo politico nella ratifica di questo trattato è ormai notevole, essendo giunto quasi al livello dei tre anni. Un ulteriore ritardo sarebbe quindi un atto grave, perché si tratta di un paese amico.

Siamo in presenza di una constatazione di fatto: i tempi tecnici per il deposito e la registrazione della ratifica saranno tali per cui nei fatti non vi sarà onere finanziario alcuno per l'anno 1994. Ecco perché, pur rendendoci conto che siamo qui a chiedere una sia pur lieve forzatura, per evitare un ritorno del provvedimento all'esame del Senato ed in considerazione delle motivazione

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

che ho riferito il Governo dichiara di non accettare l'emendamento e chiede che esso non sia approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 547.

— **Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1331).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Menegon.

MAURIZIO MENEGON, *Relatore*. Signor sottosegretario, colleghi, i trattati di amicizia e collaborazione possono essere definiti in ambito internazionalistico come accordi quadro, che enfatizzano e regolano i futuri rapporti fra due soggetti giuridici internazionali. In essi vengono per lo più enunciati una serie di principi e di propositi che indicano le direttrici su cui si svilupperanno le relazioni politiche, economiche e culturali dei paesi firmatari.

Dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, l'Italia ha posto in essere una politica estera atta al riavvicinamento e consolidamento dei rapporti con tutti i paesi del blocco ex sovietico, che si è concretizzata dal punto di vista pattizio nella firma di una serie di trattati di amicizia e collaborazione.

È in tale ottica che va inquadrato il provvedimento oggi in discussione, che per contenuti e forma non si discosta dalla prassi consolidata. Su di esso la Commissione affari esteri della Camera si è pronunciata l'11 ottobre scorso, dandomi mandato di riferire favorevolmente in Assemblea.

Ad un preambolo nel quale vengono enunciati i principi generali su cui è imperniato l'accordo segue la parte dedicata alla definizione degli incontri bilaterali fra i firmatari, da realizzarsi a livello di ministri degli esteri almeno una volta all'anno.

Gli altri settori presi in considerazione dal Trattato sono: sicurezza e disarmo (in cui le parti, nel dichiarare di voler favorire il nuovo ordine democratico europeo, si rifanno ai documenti elaborati a più riprese dalla CSCE), cooperazione economica, intensificazione dei rapporti culturali, cooperazione nella lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti ed alla criminalità organizzata. In ogni caso, tranne che per gli incontri a livello bilaterale, nell'articolato non si rinvengono disposizioni che vanno al di là delle enunciazioni di principio.

Sono da segnalare, infine, le dichiarazioni relative alle prospettive di avvicinamento dell'Ungheria alla Comunità europea. A tale proposito il Governo italiano dichiara la propria disponibilità a favorire la realizzazione del trattato di associazione dell'Ungheria alla Comunità europea, accordo che peraltro risulta ad oggi già concluso.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

In virtù di quanto esposto, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del presente trattato, considerando altresì che altri accordi di tal genere contribuiscono concretamente ad incentivare le trasformazioni di carattere economico e democratico che si stanno manifestando nei paesi dell'Europa centro-orientale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche in questo caso il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli oneri finanziari decorrano dal 1995.

Avverto che, in attuazione della condizione posta dal suddetto parere, la Commissione ha predisposto un apposito emendamento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'u-

nico emendamento ad esso presentato (in attuazione della condizione posta dal parere della V Commissione) (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, domando al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

MAURIZIO MENEGON, Relatore. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 3.1 della Commissione?

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. L'atteggiamento del Governo è analogo a quello relativo all'emendamento precedentemente esaminato.

Ci troviamo in presenza di una somma ancora più modesta; pur prendendo atto dell'esito della votazione precedente, non posso non invitare ancora una volta i colleghi deputati...

PRESIDENTE. Per cortesia, onorevoli Campatelli e Mussi!

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. ... a tener conto che i tempi tecnici rendono impossibile la spesa di una qualsiasi cifra prima dell'inizio dell'anno solare 1995.

Il Governo, pertanto, non accetta l'emendamento 3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morselli. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI. Presidente, desidero spiegare perché la Commissione ha presentato l'emendamento 3.1 e perché non si trova d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Del Noce, può prendere il suo posto?

STEFANO MORSELLI. Si tratta di tener conto della considerazione della Commissione

ne bilancio, per la correttezza della parte finanziaria del provvedimento.

Comprendiamo che può esservi un incredibile ritardo politico. Non è questione di poche o di molte lire: deve essere rispettato il principio generale. Se non vi è alcun onere nel 1994 non si può chiedere all'Assemblea di compiere una forzatura, come ha detto testualmente l'onorevole Rocchetta.

Capiamo il disagio politico, ma ragioni di correttezza contabile non consentono di accogliere le richieste del Governo. Pertanto, pur comprendendo le motivazioni di carattere politico, la Commissione ne adduce altre prettamente tecniche. Per questo è dunque opportuna l'approvazione dell'emendamento 3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 590.

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1332).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cecchi.

UMBERTO CECCHI, Relatore. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in discussione prevede la ratifica e l'esecuzione dell'accordo riguardante la riammissione nei paesi d'origine di persone che si trovino in situazioni non regolari nell'ambito dei paesi che hanno stipulato tale accordo; essi sono il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, l'Olanda e in particolare la Polonia.

L'accordo, firmato a Bruxelles nel marzo 1991, prevede un'intesa fra il gruppo di Stati che ha sottoscritto il precedente accordo di Schengen, che riguarda la libera circolazione nei paesi indicati.

Tale accordo ha indicato una procedura più razionale circa i tempi e le misure necessari per giungere al rinvio nel paese di provenienza di persone che siano entrate e soggiornino irregolarmente in uno degli Stati contraenti. In particolare, per quanto riguarda la Polonia, viene a cadere l'obbligo del visto.

Con tale intesa si è voluto regolamentare in modo inequivocabile gli accordi fra i paesi contraenti, cercando di snellire i tempi di riammissione nei paesi di origine di quelle persone che, entrate nei territori di uno degli stati in questione, si siano comportate in modo tale da doverne essere espulse, oppure siano entrate senza un visto o un permesso di ingresso.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

L'articolo 1 del provvedimento riguarda la riammissione senza particolari formalità dei cittadini regolari che non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio dei paesi parte dell'accordo di Schengen.

L'articolo 2 prende in esame la situazione di cittadini di Stati terzi, che si trovino in posizione non regolare, entrati dal primo confine esterno nei paesi del sistema di Schengen.

Sia per i primi che per i secondi è prevista la riammissione; i secondi verranno riammessi nel paese dal quale sono arrivati attraverso la frontiera esterna.

L'obbligo di riammissione non sussiste invece nei confronti di chi, al suo ingresso in uno degli Stati membri, sia fornito di visto o di un titolo di soggiorno valido.

Il disegno di legge in discussione è di particolare interesse anche perché in alcune sue parti intende ridefinire il valore di titolo di soggiorno e specifica che chi è in attesa di asilo politico o del titolo stesso di soggiorno è comunque esente dall'obbligo di riammissione anche all'interno dello stesso sistema delineato dall'accordo di Schengen.

Gli articoli 3 e 4 prevedono le modalità di riammissione e di esame delle relative domande. Si definiscono con esattezza le autorità — finalmente vi è una specificazione in merito — incaricate del controllo di tali operazioni. Si individua, cioè, un'autorità precisa che decide in merito alla richiesta di riammissione.

L'articolo 5 stabilisce in quale modo vadano rispettate le disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di rifugiati nonché le norme di diritto comunitario, comprese quelle che derivano dall'accordo di Schengen del 1985, dalla convenzione di applicazione di detto accordo del 1990 e dalla convenzione di Dublino. Viene posta una clausola precisa secondo la quale l'accordo di riammissione non vale per quei cittadini di paesi terzi entrati prima della stipula dello stesso. Inoltre, ci si richiama ancora all'accordo di Schengen per quanto riguarda gli oneri della riammissione.

Considerato il tema trattato e tenuto conto dell'attualità della materia nonché delle urgenze crescenti che si presentano ogni

giorno agli Stati membri, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica n. 1332.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Presidente, il Governo condivide l'impostazione e l'invito del relatore. Sottolineo il fatto che la ratifica dell'accordo oggetto del disegno di legge n. 1332 rappresenta l'inizio dell'estensione del *limen* dell'Unione europea fino alla Polonia. Tale fatto, che ha esso stesso una rilevanza storica, è un ulteriore elemento che induce il Governo a raccomandare all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 592.

— **Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1333).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Trione.

ALDO TRIONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame reca la ratifica del quarto Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico. Il primo era stato sottoscritto a Ginevra, il secondo a Helsinki, il terzo, infine, a Sofia nel 1988.

Quello che ci apprestiamo a votare è un trattato di grande rilievo culturale, strategico, ecologico e politico. Esso definisce le metodiche e le norme di una rinnovata filosofia dell'ambiente, nel quadro di una visione internazionalistica dell'ecologia rivolta a coinvolgere, oltre che i singoli individui, gli Stati nella loro politica generale.

Per l'attuazione del protocollo l'onere previsto è di 329 milioni, a partire dal 1995. La relazione tecnica prevede altresì che tali fondi siano destinati, mediante convenzione, per una serie di attività di studio, all'E-

NEA ed al CNR, per un ammontare di 300 milioni annui. Altri 30 milioni circa dovranno coprire le spese di partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro dell'organo esecutivo della Convenzione.

Vengo ora alla *ratio* del protocollo, che muove da un dato incontrovertibile: l'emissione di composti organici volatili e dei prodotti ossidanti che ne derivano pregiudica, soprattutto nelle regioni dell'Europa e dell'America del nord, grandi risorse naturali ed ambientali ed incide in maniera del tutto negativa sulla salute umana.

È stato necessario, perciò, elaborare metodiche ed indirizzi atti a diminuire l'incidenza degli ossidanti fotochimici, a porre un argine ai livelli attualmente raggiunti di inquinamento e, soprattutto, a rendere possibile un deciso approssimarsi alle norme di qualità dell'aria fissate dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organi competenti.

Il protocollo stabilisce misure efficaci perché si riducano le emissioni nazionali di COV di almeno il 30 per cento entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988, ovvero ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990.

Sarà necessario pertanto applicare, entro due anni, norme nazionali ed internazionali di riduzione delle emissioni COV, basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili; bisognerà, inoltre, promuovere l'utilizzazione dei prodotti a tenore in COV debole o nullo.

Il protocollo prevede altresì — e questo è un fatto di notevole rilievo — che si avvii anche una vasta campagna di informazione ed un programma articolato per mobilitare la popolazione a difesa dell'ambiente. Si sollecita quindi l'impegno all'istituzione di programmi di informazione ed educazione finalizzati alla riduzione dell'uso di prodotti che contengano solventi e ad una rigorosa ed efficiente pianificazione del traffico. Non dimeno, le misure prescritte nel presente protocollo non dispensano gli Stati che lo hanno sottoscritto dall'adottare altre misure che possano contribuire a ridurre sensibilmente le variazioni climatiche, la formazione di ozono di fondo nella troposfera e ad arginare comportamenti e politiche che han-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

no finora prodotto situazioni ambientali segnate da forti effetti tossici e cancerogeni.

Ne consegue che sarà necessario un sempre più intenso scambio di tecnologie, di informazione di dati e di fornitura di assistenza tecnica.

La Commissione esteri, che ha discusso di questa convenzione in sede referente, ne raccomanda quindi l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, è purtroppo vero quanto si evince dalle parole del relatore, e cioè che saranno necessari anni prima che l'informazione e l'applicazione effettiva, il rispetto di questa convenzione si trasformino in atti coerenti; ed è altrettanto vero che tale convenzione entrerà in vigore ottanta giorni dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica. Occorre dire, infatti, che, fino ad oggi, soltanto quattro Stati europei hanno provveduto a tale ratifica.

Peraltro, proprio perché lavoriamo per il presente e per il futuro, anche se si trattasse di un solo giorno, non dovrà ricadere su di noi la vergogna di aver lasciato passare altro tempo prima di approvare il disegno di legge in esame.

È per questo motivo che il Governo invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di ratifica, affinché l'Italia possa essere almeno il quinto fra gli Stati europei che hanno ratificato la convenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli oneri finanziari decorrano dal 1995.

Avverto che, in attuazione della condizione posta dal suddetto parere, la Commissione ha predisposto un apposito emendamento

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unico emendamento ad esso presentato (in attuazione della condizione posta dal parere della V Commissione) (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se intenda svolgere qualche considerazione.

ALDO TRIONE, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 3.1 della Commissione?

FRANCO ROCCHETTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, anche questo emendamento ricalca un po' le orme di quelli precedenti per i quali ho chiesto — mi si passi il termine — una «forzatura dolce». Per essere coerente con l'atteggiamento tenuto poco fa, il Governo dovrebbe richiedere la reiezione dell'emendamento 3.1 della Commissione. Pertanto, esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, non accettato dal Governo.

(È approvato).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 595.

— Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della Commissione, onorevole Lovisoni.

RAULLE LOVISONI, *Relatore f.f.* Mi rimetto alla relazione che accompagna il disegno di legge, Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Onorevole sottosegretario...!

FRANCO ROCCHETTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Poiché alcuni onorevoli colleghi mi hanno prospettato situazioni nuove e complesse, mi scuso con il Presidente, al quale chiedo di scusare anche tali colleghi, perché mi rendo conto di essermi distratto...

PRESIDENTE. Non si preoccupi, onorevole Rocchetta, può accadere. Un rappresentante del Governo ha tante cose... Ci mancherebbe altro!

Sintetizzando, stiamo esaminando il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Il vicepresidente della Commissione esteri, onorevole Lovisoni, in qualità di relatore facente funzioni, si è rimesso alla relazione che accompagna il disegno di legge.

FRANCO ROCCHETTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Come ha già fatto in Commissione, il Governo invita l'Assemblea a ratificare la Convenzione in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 *(vedi l'allegato A)*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Invito ancora una volta i colleghi a tenere spenti i telefonini portatili.

Discussione del disegno di legge: S. 808.

— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (1336).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tanzilli.

FLAVIO TANZILLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione che accompagna il disegno di legge, Presidente, e invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo, richiamando le dichiarazioni svolte in Commissione, raccomanda all'Assemblea di votare a favore del disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti *(vedi l'allegato A)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Morselli. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI. La Commissione bilancio non ha posto condizioni come ha invece fatto nel caso dei disegni di legge precedentemente esaminati. È previsto un onere di 115 milioni per l'anno 1994 per cui, sotto il profilo della correttezza contabile, anche in questo caso dovrebbe essere presentato un emendamento di contenuto analogo a quelli presentati per alcuni disegni di legge discussi in precedenza.

PRESIDENTE. Comprendo il senso del suo intervento, onorevole Morselli, ma la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento senza condizioni e non sono stati presentati emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di ratifica n. 929.

PRESIDENTE. Onorevole Lovisoni, la prego di prendere la parola in sostituzione del relatore nella discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica n. 929.

RAULLE LOVISONI, *Relatore f.f.* Mi rimetto alla relazione scritta ed invito l'Assemblea ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO ROCCHETTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo caldeggia la ratifica di questo secondo protocollo ed auspica che si realizzino le condizioni affinché la nostra posizione sia resa nota all'estero e rappresenti uno stimolo nei confronti degli altri governi tuttora non sufficientemente attenti a simili tematiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Esprimo lo scontato assenso del gruppo di rifondazione comunista-progressisti al provvedimento di ratifica che intende riaffermare la salvaguardia della persona e dei diritti umani. Il secondo protocollo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte stabilisce che gli Stati che lo sottoscrivono non possano prevedere come pena la morte degli individui (fatto salvo il ricorso alla pena di morte in tempi di guerra).

Il nostro assenso alla ratifica rientra non solo nella battaglia che conduciamo per i diritti umani e nella necessità, in un momento di forte imbarbarimento della vita sociale ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Brunetti.

Chiedo all'onorevole Novelli e agli altri deputati che si trovano vicino al collega di non disturbarlo durante il suo intervento.

Continui pure, onorevole Brunetti.

MARIO BRUNETTI. Come dicevo, il nostro voto favorevole si collega non solo alla necessità di rilanciare a livello internazionale una grande battaglia di sensibilizzazione che ricollochi nel rapporto tra gli esseri umani valori come l'umanità, l'uguaglianza e la solidarietà, ma anche al fatto che la ratifica del protocollo in questione può costituire un segnale di civiltà per quei paesi che ancora regolano il rapporto tra gli individui e lo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Stato con la morte, come avviene anche in grandi paesi come gli Stati Uniti. La barbarie e la vendetta non possono essere considerati strumenti per la regolazione dei conflitti.

Riteniamo quindi indispensabile riportare al centro dei rapporti tra Stati ed individui questi valori ed il diritto alla vita; per tali motivi voteremo a favore del disegno di legge di ratifica n. 929.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Strik Lievers. Ne ha facoltà.

LORENZO STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, mi limiterò a pochissime parole per sottolineare l'estrema importanza dell'atto che ci accingiamo a compiere con l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica. Come risulta dalla relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, è essenziale che almeno 10 paesi depositino presso l'ONU gli atti di ratifica del protocollo affinché quest'ultimo possa, sostanzialmente, iniziare ad essere operativo nel mondo, raccogliere adesioni e affermarsi come criterio di regolamentazione della vita internazionale, con le conseguenti ricadute a livello di ciascun singolo Stato. Vorrei ricordare ai colleghi e al rappresentante del Governo che proprio in questi giorni — se non sbaglio, a partire da oggi — si sta svolgendo in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite la discussione su una nuova iniziativa che vede tra i maggiori protagonisti il nostro paese. Si tratta di una duplice proposta: da un lato, quella di un accordo per giungere ad una moratoria della pena di morte in vista della realizzazione di un trattato internazionale, da varare entro il 2000, dal quale consegua l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo; dall'altro, quella di realizzare una convenzione internazionale per dar vita ad un tribunale sovranazionale dell'ONU con l'obiettivo di contrastare i crimini di guerra.

Il disegno di legge di ratifica che ci stiamo accingendo ad approvare — credo all'unanimità — ha un significato...

PRESIDENTE. Colleghi, vi richiamo ad

un comportamento più consono ai lavori dell'Assemblea. Vi prego, per cortesia, di prendere posto!

Continui pure, onorevole Strik Lievers.

LORENZO STRIK LIEVERS. L'atto politico che ci accingiamo a realizzare riveste, dicevo, un grande valore politico nell'attuale fase. La raccomandazione che sento di dover rivolgere al Governo, parlando non solo nella mia veste di esponente del gruppo di forza Italia, ma anche a nome della componente dei riformatori e come portavoce in questa sede delle indicazioni politiche provenienti dal partito radicale transnazionale (che per l'abolizione della pena di morte sta conducendo una battaglia politica in molti paesi del mondo), è quella di assumere ogni iniziativa possibile — in questo senso, riprendo le considerazioni svolte dal sottosegretario Rocchetta — perché anche gli altri Stati, a livello di governo e di opinione pubblica, acquisiscano consapevolezza di quanto avverrà da qui a dieci giorni presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con riguardo al tema della pena di morte e del diritto alla vita.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 929, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989» (929):

Presenti	348
Votanti	346
Astenuti	2

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Maggioranza 174
 Hanno votato *sì* 342
 Hanno votato *no* 4

(La Camera approva).

Procederemo ora, onorevoli colleghi, alla votazione finale degli altri disegni di legge di ratifica esaminati nella seduta odierna.

Votazione finale di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge di ratifica oggi esaminati.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1330.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 545. — «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992» *(approvato dal Senato)* (1330):

Presenti 361
 Votanti 356
 Astenuti 5
 Maggioranza 179
 Hanno votato *sì* 354
 Hanno votato *no* 2

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1331.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 547. — «Ratifica ed esecuzione del

Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991» *(approvato dal Senato)* (1331):

Presenti 360
 Votanti 356
 Astenuti 4
 Maggioranza 179
 Hanno votato *sì* 355
 Hanno votato *no* 1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1332.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 590. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991» *(approvato dal Senato)* (1332):

Presenti 357
 Votanti 355
 Astenuti 2
 Maggioranza 178
 Hanno votato *sì* 354
 Hanno votato *no* 1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1333.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 592. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquina-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

mento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991» (*approvato dal Senato*) (1333):

Presenti	367
Votanti	364
Astenuti	3
Maggioranza	183
Hanno votato sì	363
Hanno votato no	1

(*La Camera approva*).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1335.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 595. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991» (*approvato dal Senato*) (1335):

Presenti	364
Votanti	362
Astenuti	2
Maggioranza	182
Hanno votato sì	362

(*La Camera approva*).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1336.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 808. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993» (*approvato dal Senato*) (1336):

Presenti	373
Votanti	369
Astenuti	4
Maggioranza	185
Hanno votato sì	367
Hanno votato no	2

(*La Camera approva*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza propone, per l'economia complessiva dei lavori, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al punto 5, recante la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BRUNO SOLAROLI. Perché passare subito al punto 5, signor Presidente?

PRESIDENTE. Il provvedimento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno potrà essere «recuperato» nella seduta di domani, in quanto è importante incardinare la discussione del provvedimento n. 1371.

Ho chiesto, per altro, se vi fossero obiezioni e nessuno ne ha avanzate!

MAURO GUERRA. Questa mattina, Presidente, avevo posto una questione relativamente agli emendamenti da presentare in Assemblea...

PRESIDENTE. Onorevole Guerra, ne ho informato il Presidente. Poiché sul disegno di legge n. 1371 sono state presentate due questioni pregiudiziali, procederemo intanto alla discussione e alla votazione delle stesse. Ci sarà quindi il tempo per decidere sugli emendamenti.

MAURO GUERRA. Diamo quindi per assunto che il termine per la presentazione degli emendamenti non è fissato alle 13 di oggi?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Ci sarà certamente uno slittamento.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 564 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1371.

Avverto che su questo disegno di legge sono state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità, rispettivamente dai deputati Soda ed altri e Grimaldi e Guerra (*vedi l'allegato A*).

A norma dell'articolo 40, comma 4, del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità.

Prego i colleghi che vogliono allontanarsi di farlo consentendo la prosecuzione dei lavori!

Il deputato Soda ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, già in sede di esame della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 abbiamo avuto modo di esaminare questo provvedimento con particolare riferimento all'articolo 2 che estende alle società cooperative l'imposta ordinaria sul patrimonio e

stabilisce inoltre un'imposta straordinaria per recuperare lo stesso gettito per i passati esercizi.

In quella sede abbiamo sottolineato i profili di illegittimità costituzionale di questo provvedimento sotto molteplici aspetti. La premessa che facciamo è un richiamo a tutti i deputati sull'esistenza in tutti gli ordinamenti, e non soltanto in quello italiano (prima dell'intervento del decreto Tremonti), di un principio generale in virtù del quale gli utili delle società cooperative che non sono distribuiti ai soci, rimanendo nell'impresa sotto forma di riserva indivisibile, non sono soggetti a tassazione. Questo principio lo ritroviamo sia nelle legislazioni cosiddette continentali sia nelle legislazioni dalle quali è nata la mutualità, di cui quest'anno ricorre il centocinquantenario. È una gran bella celebrazione questa che vede il Governo italiano muovere un'aggressione al patrimonio che non è distribuito ai soci nelle imprese a forma cooperativa!

Gli utili destinati a riserva indivisibile costituiscono l'unica risorsa che questo tipo di impresa ha per il suo sviluppo, per fare innovazione tecnologica, per garantire una sua presenza competitiva nel mercato senza ricorso ad alcuna forma di assistenza. È proprio in conformità di questo principio universale, dettato in ragione della funzione sociale dell'impresa cooperativa e del suo carattere di mutualità ed è proprio in virtù dell'esistenza nel nostro ordinamento costituzionale dell'articolo 45 che la precedente legislazione ma anche, in particolare, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, tuttora in vigore, dispongono che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci. E questa condizione è rinvenibile in tutti gli statuti, in tutti gli atti costitutivi delle società cooperative.

Al contrario, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 564 che stiamo esaminando assoggettano anche le società cooperative ed i loro consorzi all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, financo per quella parte sinora esclusa, proprio in virtù del richiamato articolo 12, ed istituiscono

per le medesime società e per il loro consorzi una imposta straordinaria sul patrimonio netto per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Attraverso questa disciplina si attua apparentemente una equiparazione tra imprese con fini speculativi ed imprese sociali, senza alcuna considerazione della profonda diversità di natura, di struttura, di scopi tra queste due categorie di imprese. Ho detto «apparentemente» perché, come motiverò in seguito, in realtà l'equiparazione, capovolgendo il principio costituzionale che prevede una legislazione di attenzione, di agevolazione e di favore nei confronti dell'impresa sociale, si risolve in una disciplina di favore per l'impresa lucrativa.

La scelta di equiparazione non risponde al requisito di ragionevolezza della legge che, come è noto, è stato elaborato dalla Corte costituzionale in sede di interpretazione dell'articolo 3 della Costituzione. Quindi è necessario soffermarsi un attimo a delineare queste profonde differenze di struttura e di scopo tra l'impresa con fini speculativi e l'impresa a carattere di socialità.

In primo luogo, nell'impresa con fini speculativi il capitale, di regola, ha grandi dimensioni; vi è l'apporto di grandi azionisti e la possibilità della raccolta in borsa del capitale, mentre nelle società cooperative il capitale è costituito esclusivamente dalle quote dei singoli soci, che sono normalmente soci lavoratori e prestano la loro attività e le loro energie psicofisiche all'interno della società a carattere di mutualità.

L'impresa cooperativa normalmente ha limitate dimensioni, mentre l'impresa a fini speculativi si apre al mercato e acquista, a volte, anche posizioni monopolistiche e dominanti.

Nelle società cooperative ad ogni socio corrisponde un voto, nelle società a fine di lucro, al contrario, è la disponibilità delle azioni che determina il controllo, l'egemonia, la scelta di compiere ogni strategia utile per l'impresa e per il gruppo.

Questa è la prima fondamentale differenza che ha spinto e spinge il legislatore costituzionale a considerare la necessità per il legislatore ordinario di dettare una disciplina differenziata tra queste due imprese.

La seconda distinzione fondamentale riguarda la possibilità per le imprese e le società a fini speculativi di emettere obbligazioni, di essere quotate sul mercato, mentre la stessa possibilità non è data alle imprese cooperative.

Il terzo carattere distintivo riguarda la distribuzione degli utili. Mentre nelle società con scopo di lucro gli utili, che sono i guadagni conseguiti dall'impresa nell'esercizio sociale, possono essere distribuiti ai soci, nelle società cooperative essi sono destinati a riserva indivisibile senza alcuna possibilità per la società di distribuirli fra i cooperatori e senza alcuna possibilità che i cooperatori possano disporne per sé, per le loro scelte individuali, per le finanze personali.

La quarta fondamentale distinzione fra le due imprese attiene alla disponibilità delle riserve. Nelle società con fini di lucro le riserve sono sempre disponibili per gli azionisti, quindi per la proprietà dell'impresa, rimangono nella sfera della loro piena disponibilità con l'utilizzazione anche per fini diversi da quelli sociali. Nelle imprese cooperative le riserve non possono essere ripartite fra i soci.

Vi è una quinta differenza: le imprese cooperative sono sottoposte al controllo pubblico, in particolare, ad un'ispezione da parte del Ministero del lavoro che, in relazione alle dimensioni che l'impresa cooperativa assume, può essere annuale o biennale. Si tratta di una vigilanza a volte penetrante ed incisiva, a volte invece non attuata con competenza e capacità, e questo può aver dato luogo a qualche fenomeno degenerativo che siamo i primi a denunciare.

L'ultima distinzione riguarda la destinazione finale del patrimonio delle imprese. Nelle società lucrative a fini speculativi il patrimonio, a seguito del procedimento di scioglimento e di liquidazione della società, è ripartito tra i suoi azionisti, in sostanza tra i titolari delle azioni, tra i proprietari. Al contrario nelle imprese cooperative il patrimonio, proprio quel patrimonio che il decreto-legge n. 564 del 1994 vuole colpire, è destinato per legge e per fini statutarie allo Stato ed è destinato ad opere di utilità generale, di interesse collettivo.

Queste sono le differenze che distinguono l'una impresa dall'altra. Esse attengono alla struttura, ai fini, alla democraticità dell'impresa, al modo di atteggiarsi e di presentarsi sul mercato, alla destinazione delle riserve e del patrimonio ed impongono al legislatore ordinario, in conformità con l'articolo 45 della Costituzione, di dettare per l'impresa sociale cooperativa una legislazione particolare, differenziata da quella prevista per l'impresa speculativa, una legislazione diretta fondamentalmente ad agevolare e sviluppare tali imprese o, come stabilisce l'articolo 45 della Costituzione, a favorirne l'incremento.

La violazione dell'articolo 45 della Costituzione...

PRESIDENTE. Collegli, devo invitarvi a spegnere i telefoni portatili! Non ho detto di chinare la testa sotto il banco, ma di spegnere i telefoni portatili!

Prosegua pure, deputato Soda.

ANTONIO SODA. Invito i colleghi a considerare la ragione costituzionale che obbliga il legislatore ordinario a non potere, in termini di legislazione fiscale, equiparare in questa materia l'impresa speculativa o lucrativa con quella sociale. Come accennavo all'inizio del mio intervento, vi è una stortura di fondo nel decreto-legge n. 564 del 1994: potendo l'impresa lucrativa distribuire ai soci gli utili — e quindi non destinarli a riserve e non farli confluire nel patrimonio —, essa ha sempre ed in ogni momento la possibilità di sottrarsi al versamento dell'imposta o, quanto meno, di ridurne l'imponibile attraverso, appunto, la distribuzione degli utili tra i soci. Avremo quindi l'assurdo per cui una stessa imposta che gravi sull'impresa lucrativa e su quella cooperativa darà i seguenti risultati: l'impresa lucrativa potrà sottrarsi al pagamento in tutto o in parte di tale imposta, destinando gli utili a ripartizione tra i soci, mentre all'impresa cooperativa — essendo l'utile, per obbligo di legge e per obbligo statutario, destinato a riserva indivisibile e non essendo quindi ripartibile tra i soci — non viene data alcuna possibilità di sottrarsi al versamento dell'imposta. Pertan-

to la legge in esame, che apparentemente opera un'equiparazione, estendendo l'imposta sul patrimonio all'impresa cooperativa, si risolve in un peggioramento delle condizioni normative, economiche e finanziarie dell'impresa sociale. Questo mi pare un capovolgimento totale della visione costituzionale, del privilegio — in senso alto e non certamente peggiore — che i costituenti hanno inteso esprimere con la volontà di incrementare l'impresa sociale.

Ci troviamo quindi di fronte alla violazione sia dell'articolo 45 sia dell'articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di razionalità ovvero di ragionevolezza della legge. Una legge ordinaria è in tanto ragionevole in quanto disciplini in maniera uguale situazioni di fatto uguali. Ogni qualvolta il legislatore ordinario, a fronte di realtà materiali, economiche, produttive, finanziarie, individuali, private o collettive differenti da altre, disciplini le situazioni in una maniera identica e sostanzialmente analoga, viola il principio di razionalità della legge. Di fronte alle profonde differenze che ho tracciato tra impresa lucrativa e sociale, l'estensione a queste ultime dell'imposta sul patrimonio, sia in via ordinaria sia straordinaria, rappresenta indubbiamente una grave violazione del principio di razionalità della legge.

Sono queste le due fondamentali ragioni che ci inducono a ritenere affetto da illegittimità costituzionale l'intero articolo 2 — che è, poi, il più significativo del decreto-legge n. 564 del 1994 — e che ci inducono quindi a proporre all'Assemblea di non procedere all'esame degli articoli.

Nel decreto-legge in esame vi è un'altra disposizione che presenta taluni aspetti di illegittimità costituzionale. È la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 2 del decreto, che eleva dal 12,50 al 30 per cento la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi distribuiti dalle società cooperative ai soci (*Commenti*). La normativa è stata modificata dalla Commissione ma io mi riferisco al testo del decreto presentato.

Ciò avviene proprio nel momento in cui, per quanto riguarda i finanziamenti delle imprese lucrative, l'acconto a titolo di imposta veniva ridotto dal 30 al 12,50 per cento, anche in questo caso con un totale capovol-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

gimento di ottica costituzionale oltre che giuridica.

Per tali ragioni invitiamo l'Assemblea a non procedere all'esame del disegno di legge n. 1371 di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, verso la fine degli anni sessanta, quando nelle università serpeggiava una certa contestazione, veniva enunciato un principio apparentemente semplice, secondo il quale non c'è peggiore diseguaglianza che fare parti uguali per chi uguale non è. È proprio quanto mi pare si accinga a fare questo decreto del quale si chiede la conversione in legge.

Vi è un principio, contenuto nell'articolo 45 della nostra Costituzione, che noi prendiamo a base della nostra questione pregiudiziale. L'articolo 45, inserito in un intero capitolo concernente i rapporti sociali, si riferisce proprio alle imprese cooperative, cioè a quelle imprese che esercitano soprattutto un'attività di solidarietà e di mutua assistenza tra i soci.

La Repubblica — è detto espressamente nell'articolo 45 — riconosce la funzione sociale della cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

È evidente la differenza profonda che corre tra le imprese cooperative, con carattere di mutualità e senza fine di lucro, e le società, le imprese, che avendo esclusivamente tale fine esercitano tutta la loro attività nel libero mercato per procurare guadagni ai propri aderenti, sono quotate in borsa, raccolgono gli investimenti, distribuiscono gli utili; esse operano pertanto con carattere di assoluta ragione privata.

È stato già detto che, a differenza delle imprese che hanno carattere di lucro, le società cooperative sono sottoposte ad un

regime particolare previsto dalla legge ordinaria; sono infatti sottoposte al controllo da parte del Ministero del lavoro (un controllo esercitato affinché tali società rispettino gli statuti e perché non abbiano finalità distorte o mascherate attraverso la cooperazione). Tali società non possono, inoltre, distribuire utili ai loro soci; le quote devono essere accantonate in un fondo di riserva che deve costituire una garanzia; lo scioglimento di queste società cooperative comporta la destinazione del patrimonio a fini di utilità sociale. Tutto questo determina, per contrapposizione, una diversa disciplina di carattere fiscale — quella adottata finora —, una disciplina che non vuole essere un beneficio per le cooperative ma che intende far sì che queste possano avere vita nella struttura sociale ed economica del paese e non abbiano quelle finalità di lucro proprie di tutte le altre imprese.

Ora, sotto questo aspetto dobbiamo richiamare anche un altro principio costituzionale, contenuto nell'articolo 53, il quale stabilisce che la contribuzione alle spese pubbliche è dovuta da parte di tutti i cittadini e che la ripartizione deve essere proporzionata alla capacità economica, cioè agli utili ed ai guadagni. Tassare con la medesima aliquota il patrimonio delle società cooperative ed il patrimonio delle società a carattere di lucro, invece, determina una sperequazione anche da questo punto di vista, cioè sul piano della capacità contributiva.

Inoltre, poiché il fondo di riserva delle società cooperative non viene distribuito ai soci, esso è immobilizzato ed è dunque più facilmente colpito dal fisco, diversamente da quanto avviene per le società con fini di lucro, che possono distribuire gli utili ai soci e quindi sottrarsi facilmente al pagamento delle imposte.

Tutto ciò determina evidentemente una grave sperequazione, al punto che quel principio di ragionevolezza invocato funziona in realtà al contrario. Nello specifico, società che hanno fini diversi, attività differenti e che dunque erano per ciò sottoposte ad una diversa disciplina fiscale vengono oggi equiparate e sottoposte allo stesso regime di tassazione: si crea così una grave sperequa-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

zione e si impedisce la funzione sociale riconosciuta dal costituente.

La violazione costituzionale è così evidente che in questo momento non vi è chi non si avveda del fatto che la maggioranza di Governo sta travolgendo o vanificando tutto quello che c'era di sociale nel nostro paese: ciò vale per i tagli alle pensioni, per il regime cui vengono sottoposte le cooperative e per tutte quelle misure non inserite nella manovra fiscale del Governo con riferimento agli incentivi per le imprese più piccole.

A questo punto la conclusione è evidente e non può essere diversa: ricordo un adagio di Anatole France, secondo cui la legge è uguale per tutti perché in fondo vieta ugualmente al ricco ed al povero di dormire sotto i ponti! (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Agostinacchio. Ne ha facoltà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che si debba prestare attenzione ad un aspetto estremamente importante, il cui approfondimento può aiutarci a comprendere l'intera questione dal punto di vista costituzionale.

In proposito credo che si debba dare lettura del comma 2 dell'articolo 2, che è stato parzialmente modificato dalla Commissione e che oggi viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea: «Per le società cooperative, e loro consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese...». L'aliquota in questione è stata ridotta dall'1,74 all'1,15 per cento in rapporto all'ammontare delle riserve indivisibili iscritte nel relativo bilancio: quindi, con esclusione degli interessi. Non vi sono assolutamente dubbi sulla natura dell'imposta e sul tempo al quale è riferita. Ma vi è di più; il comma 3 dell'articolo 2 recita: «Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2».

In definitiva, sono escluse da questa par-

ticolare disciplina le cooperative che hanno quale oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed altre situazioni del genere.

Stando così le cose, le cooperative che per loro natura, per l'attività che svolgono ed i fini che perseguono sono riconducibili a questa previsione normativa, che dunque hanno questa notevole valenza sociale, sono escluse dalla disciplina particolare di cui all'articolo 2.

Il problema riguarda semmai le cooperative che hanno una dimensione tale da svolgere, non soltanto a livello nazionale ma anche oltre i confini, quali autentiche *holdings*, un'attività che le pone sullo stesso piano delle imprese non cooperative.

Con questo non si vuole assolutamente affermare che tali cooperative non abbiano diritto di esistere; abbiamo invece il dovere di potenziarne l'azione, per le finalità altamente sociali che rispettiamo. Questa situazione particolare, tuttavia, deve essere valutata; diversamente compiremmo una violazione del dettato costituzionale.

Non stiamo modificando l'istituto; trattasi di un'imposta straordinaria ...

PRESIDENTE. Per cortesia, consentite al collega Agostinacchio di svolgere il suo intervento.

Prosegua pure, onorevole Agostinacchio.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Dicevo che si tratta di un'imposta straordinaria. Peraltro la Commissione ha lavorato con notevole impegno di tutti i commissari, anche dei colleghi attestati su posizioni critiche nei confronti della maggioranza e che appunto si sono espressi criticamente in Commissione sul provvedimento. A seguito dell'attività svolta in Commissione, il decreto-legge è stato formulato in guisa tale da realizzare un'autentica giustizia.

Ripeto che si tratta di un'imposta straordinaria, che non tocca la struttura dell'istituto, che, anzi, deve essere potenziato e tutelato così come la legge e la volontà politica consigliano.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Il riferimento all'articolo 45 della Costituzione non mi pare possa essere condiviso. Non è in discussione la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. L'articolo 45 stabilisce che «la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». I «mezzi più idonei» non sono elencati in tale articolo né la Commissione, il Parlamento (credo) o la maggioranza vogliono discutere le finalità indicate dal medesimo articolo. Non penso, dunque, che vi sia una lesione, una violazione della norma costituzionale.

Il richiamo alla giurisprudenza è stato un po' esteso nell'interpretazione di qualche decisione della Corte costituzionale; semmai va riferito alla situazione di uguaglianza fra le parti operanti in un determinato settore. Non si tratta del problema della diversa disciplina, che peraltro non è peggiorativa nei confronti della cooperazione con riguardo alle imprese private, di cui stiamo discutendo in questa sede. Credo che ancora una volta, in una discussione riguardante la costituzionalità del provvedimento, sia stata sollevata una questione squisitamente di merito.

Le valutazioni politiche portate a sostegno delle pregiudiziali non possono essere condivise, anche perché prescindono dalla modificazione apportata dalla Commissione a sostegno e non contro la cooperazione, senza alcun intento punitivo nei confronti di quest'ultima.

PRESIDENTE. Colleghi! Collega Turroni, le chiedo se per cortesia può evitare di dare le spalle alla Presidenza.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Ritengo che ciò che doveva essere detto sia stato ampiamente illustrato. Mi premeva evidenziare, con riferimento all'articolo 45 della Costituzione, quale fosse il nostro pensiero nei confronti della cooperazione, ribadendo il rispetto e la ferma volontà di tutelare tale istituto. Era mia intenzione porre in evidenza che ci si era preoccupati di separare un certo tipo di cooperazione da altri tipi e dare rilievo a ciò che non era stato evidenziato,

cioè che una certa cooperazione è esclusa da questo genere di imposizione. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 45, ho inteso ribadire che non vi è alcun *vulnus* di natura costituzionale in quanto non sono in discussione le finalità della cooperazione, soprattutto quelle sociali. Se procedessimo su questa strada, potremmo dare ad altri la possibilità di invocare lo stesso articolo 45 contro la cooperazione; il che non è assolutamente nelle intenzioni di chi vi parla né — credo — della Commissione, che ha lavorato in una certa direzione.

Per tali motivi, esprimo totale dissenso nei confronti della formulazione delle pregiudiziali, che non condivido poiché appaiono dirette più a sostenere posizioni politiche che ad evidenziare questioni costituzionalmente rilevanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate.

Prima di passare alla votazione, informo la Camera che, sulla base della richiesta avanzata dall'onorevole Guerra, il Presidente della Camera ha fissato alle 16 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri e Grimaldi e Guerra.

(Segue la votazione).

SAURO TURRONI. Votano per due!

PRESIDENTE. Ciascun deputato voti per sé, non vi sono deleghe per il voto!

MARIA LENTI. Non puoi farlo!

NICOLÒ ANTONIO CUSCUNÀ. È da scuola elementare!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	328
Astenuti	2
Maggioranza	165
Hanno votato sì	154
Hanno votato no	174

(La Camera respinge — Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord, di forza Italia e di alleanza nazionale-MSI).

SAURO TURRONI. Chiedo di parlare sulla regolarità delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Presidente, le ho fatto appena notare nel corso della votazione precedente, che nella penultima fila dall'alto del primo settore di destra un collega stava esprimendo due voti. Ciò si è puntualmente verificato e lo si può constatare anche dopo la chiusura della votazione: nella postazione indicata vi è un solo collega presente, mentre i voti espressi sono due e ritengo che, con riferimento a questo fatto, la votazione non sia stata regolare.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, valuteremo la questione. Debbo però ricordare in primo luogo che questo tipo di segnalazioni, sulla base di una direttiva del Presidente della Camera, debbono essere sollevate dai presidenti di gruppo o da un suo delegato, cui è affidata la responsabilità del gruppo in Assemblea. In secondo luogo, la deliberazione è stata assunta con uno scarto di venti voti, quindi l'irregolarità che lei segnala sembrerebbe irrilevante. In ogni caso, a quale banco si riferiva?

ALFONSO PECORARO SCANIO. Alla penultima fila del primo settore (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, il risultato della votazione è stato proclamato ed a quel fine il voto in oggetto è irrilevante. Si tratta invece di valutare se qualcuno abbia espresso un doppio voto, che è questione diversa. C'è capogruppo, o suo delegato, che chiede accertamenti in tal senso?

MAURO GUERRA. Lo chiedo io, signor Presidente.

BRUNO SOLAROLI. Sollevo anch'io la questione.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente — Proteste*).

CARLO GIOVANARDI. I controlli si fanno quando si vota, non dopo!

MAURO GUERRA. Ci sono due voti registrati!

PRESIDENTE. Colleghi, su tale questione non vi è dibattito: il collega può benissimo aver votato ed essersi poi allontanato. In questo momento è assente; si vedrà in seguito se era presente, prima o dopo.

Avverto che è stata ritirata una tessera per le votazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ballaman, ha facoltà di svolgere la relazione.

Collega Ballaman, la prego di attendere che i colleghi defluiscano dall'aula.

Invito i colleghi che hanno deciso di uscire a farlo rapidamente!

Prego, onorevole Ballaman.

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore*. La Camera è chiamata ad esaminare il disegno di legge n. 1371, avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, la prego di collaborare con la Presidenza.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore*. Nel provvedimento sono fondamentalmente due le fattispecie fiscali che vengono considerate. In particolare, con gli articoli 1 e 2 vengono modificate alcune disposizioni concernenti l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, mentre gli articoli 3 e 4 ineriscono all'accertamento con adesione del contribuente. Di natura tecnica ed ininfluenti sul rapporto con il contribuente sono invece gli articoli 5 e 6.

Prendendo in esame i singoli articoli del decreto-legge, devo rilevare che l'articolo 1 prevede la proroga dell'imposta patrimoniale entrata in vigore con il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. Tale provvedimento originariamente prevedeva il pagamento di un importo pari allo 0,75 per cento sul patrimonio netto delle imprese negli esercizi 1992, 1993 e 1994, da versare in sede di dichiarazioni dei redditi consegnate, rispettivamente, negli esercizi 1993, 1994 e 1995.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Ballaman, ma, pur essendo diminuito il numero dei presenti, non è diminuita l'intensità sonora delle conversazioni! Prego quindi i colleghi di fare un po' di silenzio.

Continui, la prego.

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore*. L'articolo 1 proroga per un esercizio l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ma la proroga prevista non avrà effetto se nel frattempo si provvederà alla riforma del sistema fiscale. Il gettito di 6 mila miliardi è calcolato sulla base del gettito degli esercizi precedenti, rispetto al quale non si prevedono rilevanti variazioni, e quindi sembra corretto.

L'articolo 2 del decreto-legge, sicuramente il più laborioso, prevede una serie di riduzioni delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi. Poiché tocca interessi non solo economici, ma anche sociali e politici, esso ha richiesto il maggiore impegno da parte della Commissione, che lo ha riformulato stralciandone alcune parti.

Il comma 1 di tale articolo stabilisce che le riserve indivisibili (escluse espressamente

dal citato decreto-legge n. 394 del 1992 dall'imponibile sull'imposta patrimoniale), a partire dal presente esercizio, rientrano nel calcolo dell'imposta. Il comma 2 istituisce un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota pari all'1,15 per cento sull'ammontare delle riserve indivisibili. Decisa e forte è stata la riduzione di tale aliquota, che dall'1,74 per cento del testo governativo è passata all'1,15 per cento del testo proposto dalla Commissione. Il comma 3 tiene conto di una serie di soggetti deboli e dotati di una funzione sociale, come le società cooperative agricole, le cooperative di piccola pesca e quelle sociali, che sono escluse dalla proroga prevista dall'articolo 1 e dall'imposta straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Appare di estremo rilievo la modifica apportata dalla Commissione al testo originario del Governo con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, il quale elevava dal 12,50 al 30 per cento la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative. La Commissione ha stralciato tale comma, riportando l'aliquota al 12,50 per cento. Degno di nota appare anche il comma 4 dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione, che consente alle cooperative di dilazionare parte del versamento dell'imposta straordinaria, mantenendolo comunque entro l'esercizio 1995. Il comma 5 elimina una serie di agevolazioni sulle assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la prego!

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore*. Con le successive disposizioni dell'articolo 2 viene sostanzialmente eliminata l'esenzione sulle concessioni governative per tutte le società cooperative. Anche in questo caso si è tenuta in particolare considerazione la posizione delle cooperative sociali, unica categoria che si è voluta tutelare mantenendo le esenzioni sulle concessioni governative.

La Commissione ha poi inserito una serie di disposizioni con la finalità di riportare ad aliquota IVA del 4 per cento una serie di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

fattispecie. Esistono infatti cooperative sociali per le quali è già prevista un'aliquota del 4 per cento ed altre cooperative che al momento ne sono esentate. Con questo provvedimento si mira, dunque, anche a parificare situazioni del genere.

L'articolo 3 discende dall'articolo 1 del decreto-legge n. 538, recentemente convertito in legge. Esso prevede infatti l'accertamento con adesione del contribuente anche per gli anni pregressi. È questa la grande differenza rispetto all'articolo 1 del decreto-legge n. 538; mentre, infatti, questo prendeva in esame le situazioni future (ossia le dichiarazioni dei redditi presentate da ora in poi), l'articolo 3 del provvedimento al nostro esame fa riferimento a tutte le dichiarazioni dei redditi dal 1988 al settembre 1994.

Desidero sottolineare il contenuto fortemente innovativo dell'articolo 4, che prevede un incentivo per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria pari allo 0,5 per cento (è questa un'aliquota massima) di quanto sarà effettivamente riscosso sulla base del precedente articolo 3. Esprimo apprezzamento per il fatto che finalmente si pone in essere un provvedimento incentivante per l'amministrazione pubblica sulla base di somme di nuova ed effettiva riscossione.

Sono appena degni di nota gli articoli 5 e 6 volti a destinare all'erario le entrate derivanti dal provvedimento e a determinarne l'entrata in vigore.

Desidero segnalare il duro lavoro portato avanti dalla Commissione per fare in modo che il provvedimento, in special modo per quanto riguarda l'articolo 2, non fosse penalizzante in relazione all'operato delle cooperative. Penso si debba tenere conto — e molto — del passaggio di aliquota dall'1,74 all'1,15 per cento come imposta del tutto straordinaria e del fatto di aver stralciato l'ipotesi governativa di lavoro; gli interessi per le somme depositate dai soci di cooperative sono infatti passati dal 30 al 12,5 per cento e sono stati così equiparati ai tassi già applicati in molte altre fattispecie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di*

Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Jannone, primo iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Signor Presidente, colleghi, come ha ricordato il relatore Ballaman, sono due i punti essenziali del decreto-legge al nostro esame. Prenderò spunto dal secondo, anche se la nostra attenzione si è giustamente concentrata prevalentemente sul primo, concernente le nuove misure fiscali relative al mondo cooperativo.

Nell'economia del mio breve intervento partirò comunque dal secondo punto rilevante del provvedimento, ossia dal contenuto dell'articolo 3. Quest'ultimo, nel dettare i criteri di applicazione, per gli anni 1989-1993, delle norme contenute nel decreto-legge approvato dall'Assemblea la settimana scorsa in materia di concordato preventivo o, meglio, di accertamento con adesione, fornisce una conferma delle critiche da noi mosse in quell'occasione oltreché della filosofia — che non possiamo assolutamente accettare! — alla quale il Governo e la maggioranza si sono isprati nel configurare l'introduzione nel nostro ordinamento fiscale dell'istituto dell'accertamento con adesione. La richiamata disposizione prevede che, per gli anni scorsi, a tale accertamento si procederà «mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni».

Ho già detto — ed intendo ribadirlo — che il testo dell'articolo 3 proposto dal Governo conferma le critiche che avevamo mosso all'interpretazione fornita dall'esecutivo in merito all'accertamento con adesione; conferma, in sostanza — badate bene! —, che siamo di fronte ad una misura decisiva non solo ai fini della manovra finanziaria proposta dal Governo per l'anno 1995, ma anche del nuovo assetto fiscale che il

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

ministro Tremonti va delineando. Si tratta di una misura ben lontana dal consentire un progressivo avvicinamento alla verità delle dichiarazioni dei redditi delle categorie di lavoro autonomo (artigiani, commercianti e liberi professionisti) e che si rifà a schemi statistici, ai fini della definizione della base di gettito, il cui rapporto con la realtà effettiva del reddito delle categorie interessate mi porta ad evocare uno dei sottotitoli che spesso appaiono all'inizio o alla fine dei film di cronaca: «Ogni riferimento alla realtà è puramente casuale»! Potremmo considerare in questi termini i tabulati elaborati dall'anagrafe tributaria, sulla base dei quali il ministro Tremonti dovrebbe spedire qualche milione di cartoline ai contribuenti del lavoro autonomo...!

A parte il grave *vulnus* che viene a riscontrarsi rispetto alla verità del rapporto fiscale, va considerata una conseguenza, forse più grave, sul piano delle prospettive. L'applicazione per il passato dell'accertamento con adesione in base ai criteri previsti dall'articolo 3 comporterà inevitabilmente un decremento ufficiale — che a quel punto sarebbe legalizzato dallo stesso concordato intervenuto — delle dichiarazioni di queste categorie di contribuenti per gli anni futuri. Ne deriverà, pertanto, un danno per le entrate dello Stato anche con riferimento agli anni prossimi. Pur ammettendo che la misura oggi proposta possa consentire, nel quinquennio di gettito 1989-1993, di raccogliere i 12 mila miliardi risultanti dalla previsione inserita dal Governo nella legge finanziaria (ammesso e non concesso che ciò avvenga; noi, per esempio, dubitiamo che tale obiettivo possa essere conseguito), vi sarà comunque una riduzione di gettito per gli anni futuri per cui la formazione delle prossime leggi finanziarie risulterà ancor più tormentata perché condizionata, da un lato, dagli interventi *una tantum* previsti sotto il profilo delle entrate e, dall'altro, dagli effetti che conseguiranno all'accertamento con adesione così come disciplinato dal decreto-legge convertito la scorsa settimana dalla Camera nell'interpretazione autentica fornita dall'articolo 3 del provvedimento che stiamo oggi esaminando.

Se pensamo poi all'applicazione in futuro

di studi di settore, così come li intende il ministro Tremonti, il quale ne ha fatto un'ampia illustrazione alla stampa, cioè ad una sostanziale logica di «catastizzazione» del reddito delle categorie del lavoro autonomo, non possiamo non considerare che stiamo procedendo verso una divaricazione del modello, del regime e della filosofia fiscale tra lavoro autonomo e dipendente tale da indurci a ritenere che per il futuro si riproporranno gli scontri già registratisi in passato, con contraddizioni e gravi lacerazioni sociali, con un danno complessivo non soltanto per gli interventi fiscali e le iniziative che saranno assunte sul lato delle entrate ma, più in generale, per la tenuta politica del nostro paese.

Ecco le ragioni per cui, chiedendo la soppressione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 564, ribadiamo la nostra critica di fondo alla filosofia ispiratrice della politica fiscale perseguita dal Governo anche con precedenti provvedimenti.

Vengo ora al tema centrale del decreto-legge, contenuto nell'articolo 2 sotto il titolo: «Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi». Il dibattito è stato ampio e non vorrei allungare ulteriormente i tempi del confronto in aula, dal momento che nelle ultime settimane l'argomento ha avuto vasta eco sulla stampa, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, in sede di esame del decreto ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento e, pochi minuti fa, in occasione della discussione delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti. Come dicevo, sono state ampiamente illustrate le ragioni della nostra opposizione a questa parte del decreto-legge e pertanto cercherò di essere il più sintetico e chiaro possibile.

Bisogna intendere bene il significato del patto storico stabilito, nella storia democratica e repubblicana degli ultimi cinquant'anni, fra la Repubblica e il movimento cooperativo mutualistico, un patto che trova i suoi presupposti nel più volte citato articolo 45 della Costituzione, che così recita: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e sen-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

za fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

Proprio in ordine al carattere e alle finalità della cooperazione a fini mutualistici, ancora una volta ci si rifà giustamente ad un testo elaborato ed approvato nella stessa temperie storica in cui vide la luce la Costituzione. Mi riferisco alla cosiddetta legge Basevi (del 14 dicembre — si badi bene! — 1947) nella quale si stabiliscono le condizioni che devono essere rispettate dalle cooperative per godere dei trattamenti fiscali agevolati e per essere riconosciute nella loro natura mutualistica. Le condizioni essenziali sono tre: la limitazione nella distribuzione dei dividendi a remunerazione del capitale sociale; il divieto assoluto di distribuire le riserve patrimoniali fra i soci sia durante la vita della società, anche in caso di uscita del socio dalla società, sia nel momento in cui la cooperativa si scioglie; la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione della cooperativa a scopi di pubblica utilità, a favore oggi, sulla base della legge di riforma della cooperazione approvata nel 1992, dei fondi mutualistici per la promozione di nuove cooperative.

Occorre intendere bene la filosofia di fondo di questa impostazione che, nel corso degli anni, non è stata mai posta in discussione dall'evoluzione concreta della vita economica e sociale, né da quella dello stesso mondo cooperativo, tant'è vero che, in sede di riforma del regime fiscale, la legge n. 904 del 1977 afferma, recuperando il filone di pensiero contenuto nella legge del 1947: «Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili» — attenzione! — «a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».

Colleghi, dobbiamo comprendere bene questo punto che distingue nettamente la natura dell'impresa cooperativa da quella di altre imprese. Non appartengo alla categoria di persone che in qualche modo contrappongono, quasi in termini moralistici, la natura

dell'impresa cooperativa a quella dell'impresa privata; quest'ultima ha piena legittimità nel nostro paese in base al dettato costituzionale ma, senza alcun pregiudizio ideologico e a prescindere dalla storia politica di ogni formazione, dobbiamo cogliere ciò che distingue in termini istituzionali, esistenziali, direi ontologici, la natura dell'impresa cooperativa da quella dell'impresa privata.

Se comprendiamo tutto questo comprendiamo allora che non ha senso confondere il regime fiscale delle cooperative con le tematiche anche recentemente affrontate, per esempio, con il primo decreto-legge Tremonti relativo alle agevolazioni alle imprese private che investono una parte degli utili. Qualunque sia, infatti, l'investimento che l'impresa privata compie, o totalmente a sue spese o con agevolazioni fiscali, c'è comunque sempre un ritorno in termini di *capital gain* che resta intestato ai soci dell'impresa privata, ai proprietari dell'impresa privata. Nel caso dell'impresa cooperativa non esiste *capital gain*, non esiste ritorno di utili di capitali in capo ai soci; addirittura tutto l'utile in questione va ad una riserva indivisibile.

Dobbiamo tener ferma questa netta distinzione se vogliamo, senza pregiudizi di parte, senza faziosità, senza contrapposizioni storiche, capire la natura dell'impresa cooperativa, capire perché l'impresa cooperativa è stata lo strumento con cui ceti sociali marginali nella vita economica del nostro paese, disoccupati, lavoratori dipendenti, ceti a basso reddito, hanno potuto dare vita ad imprese, sia nel settore delle cooperative di lavoro, sia nel settore delle cooperative di distribuzione, sia nel settore delle cooperative di piccole imprese artigianali e agricole, che hanno consentito a queste categorie sociali di uscire da una relativa marginalità e di accedere al diritto di impresa, quel diritto di impresa che più in generale la nostra Costituzione vuole promuovere come fattore di democrazia economica.

Questi sono i punti fondamentali sui quali desidero richiamare l'attenzione della Camera, a prescindere — ripeto ancora una volta — dalle divisioni storiche e dal fatto che il movimento cooperativo sia stato nella storia d'Italia dell'ultimo secolo un movi-

mento con particolari connotazioni storico-ideali, e in particolare abbia avuto le sue matrici storiche per un verso nel movimento socialista, ancora negli ultimi trent'anni del secolo scorso, poi nel movimento cattolico e poi nel movimento repubblicano. Dobbiamo guardare a questo fenomeno avendo attenzione non alla polemica quotidiana, alle contrapposizioni fra i partiti politici di questa cosiddetta seconda Repubblica o della prima Repubblica, ma alla Costituzione e alla verità della storia del nostro paese.

D'altro canto (consentitemi una battuta spesso utilizzata parlando di movimento cooperativo), si parla tanto dei vantaggi e dei benefici delle imprese cooperative, ma non c'è mai stato nella storia del nostro paese — lo voglio ricordare — un caso di una società privata, di una società per azioni che abbia deciso di trasformarsi in cooperativa. Vuol dire, dunque, che quei presunti benefici e utili non sono così appetibili per chi voglia, per altro verso, usufruire del suo diritto di proprietario e di imprenditore. Comprendiamo le differenze, ma comprendiamo allora che i diversi regimi fiscali hanno un fondamento nelle precise differenze di natura imprenditoriale e sociale delle tipologie di impresa che abbiamo di fronte.

Se capiamo questo, allora comprendiamo la gravità dell'iniziativa del Governo che, nelle prime settimane, era mirata a sottoporre a tassazione ordinaria gli utili delle imprese cooperative destinati a riserva indivisibile. Essa infatti colpiva al cuore il principio per cui, proprio perché vanno nella riserva indivisibile, quegli utili sono detassati, cioè quel patto per il quale io, socio della cooperativa, rinunci ai miei benefici di proprietario e tu, Stato, rinunci ai tuoi vantaggi in termini fiscali. Su questo è nata l'accumulazione indivisa delle cooperative, quei patrimoni di natura intergenerazionale che hanno consentito a generazioni successive di lavoratori e di soci di accedere ad un bene accumulato progressivamente nel corso del tempo.

Questo era l'intento iniziale del ministro Tremonti. Nel dibattito che ha preceduto la presentazione del decreto-legge da parte del Governo, tale intento è stato per il momento accantonato anche se il ministro Tremonti ha ribadito ancora recentemente che egli,

nella proposta di riforma generale fiscale cui sta lavorando, intende riproporre la questione. Ci misureremo quindi ancora una volta su questo punto. E tuttavia — badate! — una traccia di tale intendimento è presente anche nel decreto-legge in esame. L'estensione infatti della patrimoniale dalle imprese *tout court* alle imprese cooperative naturalmente equivale ad intaccare le riserve indivisibili, perché il patrimonio netto delle cooperative è fatto di riserve indivisibili, quelle riserve costituite con i criteri e con i meccanismi e sulla base di quei principi che ho appena ricordato.

Ma tanto più grave è questo provvedimento in quanto non solo, prorogando per la generalità delle imprese la patrimoniale, ne estende gli effetti anche alle cooperative, ma addirittura contiene una norma, di assai dubbia costituzionalità, che stabilisce l'obbligo per le cooperative di pagare un arretrato di imposta per i due anni di precedente vigenza della norma relativa alla patrimoniale, dalla quale le cooperative erano state espressamente escluse con voto del Parlamento.

Ecco, dunque, perché la questione della patrimoniale evoca quei temi di principio che ricordavo. Se poi si tiene conto che in un altro dei commi di questo articolo — parlo del testo del Governo e non di quello della Commissione al quale dedicherò qualche parola subito dopo — era previsto un aumento dal 12,50 al 30 per cento della ritenuta sugli interessi versati dalle cooperative ai loro soci per i prestiti che questi ultimi fanno alle cooperative, quando, incredibilmente, il Governo propone, in un provvedimento collegato alla legge finanziaria, che le tasse pagate sugli interessi delle obbligazioni delle società non quotate passino dal 30 al 12,50 per cento, con un incredibile rovesciamento simmetrico del principio di tassazione, si ha la misura della gravità degli intenti del Governo in materia di fiscalità verso le imprese cooperative.

Vogliamo dare atto che durante l'intenso lavoro svolto nella giornata di ieri in Commissione — peraltro alla presenza del sottosegretario Asquini che ha lavorato con noi — qualche ritocco rispetto al testo iniziale del Governo è stato fatto.

In particolare, il testo della Commissione propone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 del testo del Governo, che elevava appunto la ritenuta sugli interessi dei prestiti ai soci delle cooperative dal 12,50 al 30 per cento. È stato poi modificato il comma 2, che estende l'imposta straordinaria patrimoniale in termini retroattivi alle imprese cooperative, riducendo l'aliquota dall'1,74 all'1,15 per cento.

Sono due miglioramenti, ne diamo atto, ma essi si inseriscono in una linea che resta per noi inaccettabile. Pertanto confermiamo il nostro voto negativo sul provvedimento in generale ed anche sull'articolo e riproponiamo in aula un emendamento volto a mantenere per l'anno in corso l'estensione della patrimoniale alle imprese cooperative — facendoci con ciò carico dell'esigenza di uno sforzo generale di partecipazione di tutte le imprese al risanamento del paese — ma che prevede altresì l'abolizione del comma 2, il quale sancisce la retroattività dell'imposta ai due anni passati, perché, a nostro giudizio, si tratta di una disposizione incostituzionale e socialmente iniqua.

Ecco dunque il senso della nostra posizione in ordine a questo provvedimento e delle preoccupazioni che evidenziamo non solo nel merito ma, più in generale, sugli intenti che il Governo ha manifestato in relazione al rapporto tra fisco ed imprese cooperative, che ci fanno temere che questo sia solo il primo capitolo di una battaglia di più lunga durata che verrà combattuta nel Parlamento e nel paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Buona parte dei ragionamenti li abbiamo già fatti nei giorni che hanno preceduto la discussione odierna. Purtroppo, come ha ricordato in precedenza il collega Guerra, abbiamo avuto solo ieri sera alle 21,30 la possibilità di leggere le variazioni apportate al decreto-legge del Governo. Dunque non abbiamo potuto approfondire la portata anche economica delle modifiche introdotte con l'emendamento del relatore, pur se in queste poche ore abbiamo cercato di verificarne le conseguenze.

I colleghi Soda e Grimaldi si sono diffusamente soffermati sui profili di incostituzionalità del decreto-legge che a noi sembrano evidenti. A parte ciò, e quindi al di là dei problemi concernenti l'impostazione generale della realtà delle società cooperative, del concetto stesso di cooperazione, l'articolo 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, collegato alla finanziaria — quindi un provvedimento finalizzato al reperimento di finanziamenti — pone alcuni problemi.

Non mi dilungherò sul concetto di cooperazione (ampiamente illustrato), che deve essere salvaguardato nella sua totalità e complessità, mentre devono essere colpite le eventuali anomalie. Lo ribadisco, la cooperazione deve essere salvaguardata con i privilegi ad essa connessi, che non sono in realtà tali, bensì caratteristiche insite nel concetto di cooperazione, come ricordava l'onorevole Turci quando faceva riferimento al testo Basevi del 1947, ancora attualissimo.

Che cosa si vuole fare allora? Si vogliono colpire le cooperative ed omologarle alle imprese private? Ma in tal modo si stravolge il ruolo delle cooperative, impedendo loro di essere competitive sul mercato! I presupposti di partenza delle società cooperative sono diversi da quelli delle aziende private: questo è il punto! Per correggere le storture che forse si sono create nel corso degli anni in alcune cooperative non si può colpire nel mucchio.

Io non sarei contraria ad un'imposta *una tantum* perché capisco che in una situazione di emergenza della finanza italiana si sia tutti chiamati a compiere un sacrificio, quindi anche le cooperative. Certo, non si deve trattare di un'imposta retroattiva, perché questa sarebbe veramente incostituzionale. Ribadisco, non ho nulla contro un'imposta transitoria e non definitiva. Ma imporre una patrimoniale definitiva sulle cooperative significa incidere sulla cooperazione stessa, sul suo valore sociale, tassando proprio le riserve indivisibili. Infatti, lo ripeto, è la stessa natura costitutiva di tali società che è diversa da quella delle altre aziende.

Con l'articolo 2 del decreto-legge, invece, si compie un primo passo verso l'omologazione con altri tipi di aziende, mentre la

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

realtà è differente. È chiaramente un problema politico.

Riconosciamo alla Commissione e al relatore di aver compiuto degli sforzi per agevolare le cooperative imponendo loro minori oneri. Si compie, per altro, un'operazione di bilancio che determina una situazione che non so se sia peggiore della precedente, dal punto di vista concettuale. La Commissione ha infatti eliminato alcune esenzioni relative alle seguenti prescrizioni: «le prestazioni socio-sanitarie, educativo-assistenziali, educative, sanitarie (...), in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica (...)». Nella sostanza, non si tratta della singola persona, ma delle prestazioni fornite dal soggetti che operano nel campo sociale, ai quali vengono addebitati maggiori oneri IVA, dal pagamento dei quali erano in precedenza esentati.

Signor Presidente, il relatore, collega Balaman, ci ha detto che si tratterebbe di cifre esigue (si parla di 500 mila lire e di 250 mila per altre iniziative). Non intendo soffermarmi tanto sulle cifre, quanto sui principi, perché, a mio avviso, in questo Parlamento dovremmo prima volare alto e, poi, forse decentrare le iniziative minori: da tale punto di vista, posso definirmi una federalista. Il Parlamento, invece, si occupa di cercare il pelo nell'uovo, perdendo di vista i valori e i principi che andrebbero salvaguardati!

Dove si reperisce la copertura necessaria? Attraverso il taglio di talune esenzioni, fissate per legge, a favore dei settori sociali! Si tratterà pure di 500 mila o 300 mila lire soltanto, ma è il concetto che è impressionante! Tra i vari documenti finanziari e di bilancio, andiamo a reperire la copertura necessaria proprio in quel settore! Non solo, ma nel comma 10 del nuovo testo dell'articolo 2 si fa riferimento alle prestazioni sanitarie, alle diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, alle prestazioni di ricovero e cura, alle prestazioni degli orfanotrofi, dei brefotrofi, delle colonie marine, delle case di riposo per gli anziani e degli ostelli. Su tutte queste voci

e su tutte le forniture a tali istituti si applica l'IVA, dal pagamento della quale tali soggetti erano in precedenza esentati. È vero che si tratta di voci «piccole» e settoriali, ma diventano enormi dal punto di vista concettuale. Tra le altre cose, vorrei chiedere al ministro delle finanze Tremonti ed al sottosegretario Asquini se abbiamo valutato l'ammontare di tali entrate. A nostro avviso, e alla luce di alcuni calcoli effettuati, le entrate relative a questo recupero di IVA saranno di gran lunga superiori a quelle previste.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'IVA è al 4 per cento; è una percentuale estremamente ridotta!

GABRIELLA PISTONE. Sarà pure al 4 per cento ma...

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutti gli altri pagano il 19 per cento!

GABRIELLA PISTONE. Mi pare che a volte si parli tra sordi.

Ribadisco che il problema è di ordine concettuale. In questa sede prima si parla di solidarietà, di prevenzione dell'handicap, di famiglia e di altre questioni e, poi, si colpiscono proprio alcuni soggetti — guarda caso! — sia pure con quel 4 per cento! Trattandosi di operazioni socialmente utili, sarebbe invece il caso che fossero incentivate e non tassate, neppure al 4 per cento. Si tratta di un problema che, a mio avviso, andrebbe affrontato in questa sede con estrema serenità. Tutti qui cerchiamo di individuare le strade più semplici e meno drammatiche, in tutti i sensi, per la società, al fine di arrivare ad un risanamento del bilancio dello Stato.

L'altro problema concerne il concordato fiscale. A tale riguardo, l'onorevole Asquini, rispondendo ieri in Commissione bilancio ad un'osservazione, anche giusta, dell'onorevole Guerra, ha detto che, con riferimento all'articolo 3, la voce in bilancio aumenterà rispetto ai calcoli fatti, in quanto, in effetti, la base del concordato si è allargata perché non riguarda soltanto le persone fisiche ma anche le società. Poiché l'articolo 3 deve

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

essere assolutamente ricollegato al decreto-legge n. 538, già approvato dalla Camera, una volta che esso sarà convertito in legge con l'approvazione del Senato, la base imponibile sarà ovviamente assai maggiore rispetto a quella immaginata inizialmente, quando il concordato avrebbe dovuto riguardare solo le persone fisiche.

Vorremmo capire, sulla base delle cifre e non solamente delle supposizioni, quanto si immagina di ottenere con i diversi articoli di questo provvedimento, anche in considerazione del fatto che sono state apportate delle modifiche ma che, come accade di solito, la fretta gioca brutti tiri rispetto alla bontà dei provvedimenti. Vorremmo cioè avere un quadro preciso delle entrate e delle uscite ossia delle compensazioni, perché in effetti finora non c'è stata chiarezza, visto che il nuovo testo normativo riguardante le cooperative è stato licenziato ieri sera alle 21.30. Gradiremmo pertanto avere, nel corso dei nostri lavori, alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo affinché sia possibile una nostra migliore valutazione. Noi immaginiamo infatti che vi siano ampi spazi per modificare tale provvedimento, a favore del mantenimento dei principi e non dei privilegi... Non voglio usare questo termine...

PIERANGELO PALEARI. Lapsus freudiano!

GABRIELLA PISTONE. Tanto i privilegi li abbiamo pure noi che andiamo a mangiare a mezzanotte! Anche quello è un privilegio.

Parlando di privilegi pensavo ai vantaggi dal punto di vista societario che vi erano quanto al concordato rispetto alle cooperative. Si tratta, in ogni caso, di discorsi già fatti.

Avremmo gradito molto di più recuperare un concetto di fiscalità giusta, che potrebbe voler dire: pagare tutti per pagare di meno. Un concetto ripetuto da anni.

Con questo provvedimento si pensa di ottenere un'entrata di circa 11 mila e 500 miliardi. Tutto questo quando, come ho già detto in Commissione, dal 1989 al 1993 si è registrata un'evasione fiscale che, a detta dello stesso ministro Tremonti e del Governatore della Banca d'Italia, ammonta a 500 mila miliardi, concentrata, oltretutto, negli

alti redditi. Ebbene questo ci chiarisce quale sia lo squilibrio esistente e quale la necessità urgente di una vera riforma fiscale, capace di far crescere o rinascere in questo paese una cultura civica che non sia quella dell'imbroglio o del più furbo, ma quella di una giustizia non solo fiscale (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ballaman.

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei limitare questa replica a qualche breve annotazione.

Per quanto riguarda i problemi sollevati dagli onorevoli Turci e Pistone, circa la necessità di difendere la socialità, devo sottolineare che su questo punto noi non abbiamo semplicemente espresso un richiamo, poiché una norma ben definita (peraltro ampliata da un emendamento) stabilisce che tutta una serie di cooperative siano esentate dalle misure introdotte con il provvedimento. Mi sembra che un rilievo in proposito sia doveroso.

Ritengo, inoltre, che le scelte effettuate rispondano ad un'impostazione giuridica corretta, a quella linea del diritto secondo cui le imposte devono essere uguali per tutti. In tal senso è stata da me fortemente voluta la riduzione dell'aliquota sugli interessi dal 30 al 12,5 per cento: si persegue così una equiparazione dei trattamenti rispondendo ad un'esigenza di equità rispetto ad altre aliquote applicate in fattispecie similari.

Vorrei anche ricordare che i commi 6 e seguenti dell'articolo 2, relativi all'aumento dell'IVA, stabiliscono che per determinati soggetti il regime passa dall'esenzione totale ad un'aliquota del 4 per cento. Lo scopo della scelta è parificare il trattamento tributario ai fini IVA: l'aliquota IVA è fissata al 4 per cento per le cooperative sociali (ciò non è stato ricordato), mentre per le altre cooperative e i loro consorzi sussiste un regime di esenzione. Anche in questo caso, dunque,

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

è stato applicato un principio di parificazione, ritenendo opportuno eliminare in linea di diritto l'illecita concorrenza che si creava fra soggetti simili. Stiamo, del resto, parlando di un'aliquota del 4 per cento che non credo possa rappresentare un particolare motivo di attrito.

Una corretta impostazione giuridica avrebbe anche richiesto che l'imposizione straordinaria sulle riserve indivisibili fosse dell'1,5 per cento (cioè dello 0,75 per cento moltiplicato per due esercizi). Anche in questo caso, invece, è stato fatto uno sforzo notevolissimo per diminuire ulteriormente l'onere: poteva sembrare corretto l'1,50 per cento, ma si è giunti a fissare l'aliquota dell'1,15 per cento.

Credo che di tutti questi aspetti si debba tener conto se non si vogliono dare ingiustificate valutazioni negative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, onorevole Asquini.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, nel concordare con molte delle osservazioni del collega Ballaman, mi limito ad aggiungere qualche considerazione.

Innanzitutto, devo sottolineare lo sforzo di mediazione che è stato portato avanti — e che è stato ricordato durante la discussione in aula anche da altri colleghi — per giungere ad una soluzione che contemporaneamente riducesse l'imposizione e tagliasse altre agevolazioni.

Il taglio delle agevolazioni deciso non incide assolutamente in termini strutturali sul funzionamento delle cooperative, ma anzi conferisce maggiore ordine alla legislazione. Mi riferisco in particolare alla preesistente agevolazione sui depositi dei bilanci: situazioni sicuramente marginali all'interno del sistema fiscale (che — non dimentichiamolo — deve essere completamente ristrutturato) ma che andavano comunque riformate. Il principio che è stato affermato è quello di rendere il sistema fiscale sempre più uniforme ed uguale per tutti, anche per dare ordine alla legislazione. Non si tratta, dun-

que, di penalizzazioni pesanti che, peraltro, sono compiute a fronte di tagli in altri settori. È anche un problema di equilibrio tra riduzione e compensazioni.

In ogni caso i presupposti della tassazione (l'ho già detto precedentemente) sono assolutamente reali, controllabili e quantificabili. Forse occorrerebbe — mi sembra vi sia un orientamento di qualche gruppo in tal senso — valutare attentamente se l'aliquota dell'1,15 per cento debba essere calcolata, invece che in maniera secca, sulla base di più di un esercizio (due, tre); in questo modo probabilmente si potrebbe avere maggiore equità.

Per quanto riguarda i rilievi relativi ad una presunta errata valutazione del concordato, onorevole Pistone, il collega Guerra inizialmente aveva eccepito che la stima era gonfiata. Gli ho fatto presente che, secondo un'altra scuola di pensiero, il nostro calcolo era invece troppo ridotto, che era sottostimato. Come accade di solito, la virtù sta nel centro; la relazione del Governo era fondata su dati certi. Qualcuno la critica perché troppo ridotta, qualcun altro ritiene che sia eccessiva; forse, invece, è corretta. Il fatto stesso che giungano critiche opposte, dimostra probabilmente l'assoluta fondatezza e l'estrema puntualità della valutazione.

Indubbiamente il provvedimento in determinati punti non è piacevole; d'altra parte è collegato alla finanziaria e si sa che il Governo ha assolutamente bisogno di rispettare un certo equilibrio: non tassare troppo, evitare di introdurre nuove tasse, eliminare alcune agevolazioni e cercare di tagliare il meno possibile le spese dello Stato. Si tratta di rimanere nel mezzo; è uno spigolo ed è difficile camminare su un filo che permetta di non chiedere da una parte troppi sacrifici, dall'altra troppi tagli e da un'altra ancora troppe tasse. Cerchiamo di muoverci lungo questa linea, che sicuramente impone sacrifici. Tuttavia occorre affrontarli, per poter restare un paese moderno e per non pagare ulteriormente per i danni compiuti in precedenza, considerata la situazione che abbiamo ereditato.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

Per lo svolgimento di un'interrogazione e per la risposta scritta ad interrogazioni.

FABRIZIO CESETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIZIO CESETTI. Sollecito la risposta scritta alla mia interrogazione n. 4-02587, presentata il 27 luglio 1994, con la quale si chiede se il Governo intenda procedere con urgenza alla costituzione di nuove province, le cui procedure istitutive sono state attivate nei termini fissati dalla legge n. 142 del 1990.

Non essendo state definite dette procedure nella prima fase di attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, il Parlamento, nel corso dell'XI legislatura, ha approvato la legge n. 436 del 2 novembre 1993, con la quale il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato fino al 31 dicembre 1994, per consentire il completamento delle iniziative già in atto.

In verità la legge citata non riapre termini già scaduti, ma consente di dare una risposta concreta alle realtà territoriali che avevano ed hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge; vanno quindi esaminati per un atto di giustizia.

Il sollecito si rende necessario atteso che è prossima la scadenza del nuovo termine e che le popolazioni interessate, rivendicando le loro giuste ragioni, hanno diritto ad avere una risposta dal Governo e non soltanto conoscere opinioni personali dei singoli ministri.

Chiedo pertanto alla Presidenza di intervenire affinché il Governo risponda su tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole Cesetti, naturalmente la Presidenza segnalerà la sua sollecitazione.

GABRIELE OSTINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE OSTINELLI. Signor Presidente, intendo sollecitare, approfittando dell'auto-

revole presenza del sottosegretario Asquini, la risposta ad una interrogazione a risposta scritta rivolta al ministro delle finanze.

La mia interrogazione è volta a conoscere la situazione concernente la Lottomatica. Come si sa, la Lottomatica è un consorzio fra aziende italiane per meccanizzare il gioco del lotto. Come hanno riferito già i giornali economici, la gara di appalto è stata piuttosto discussa, innanzitutto perché è stata affidata per appalto-concorso alla Lottomatica e successivamente, dopo una pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea, il contratto fu annullato. In seguito, con decreto ministeriale, il ministro delle finanze ha accordato alla Lottomatica l'appalto.

Al di là dell'iter che ho esposto, il problema consiste nel fatto che per l'automatizzazione dei 15 mila punti vendita — questo è l'obiettivo da raggiungere — si spenderebbero circa 150 miliardi. Invece, secondo le mie argomentazioni, solo nel primo anno alla Lottomatica, come aggio riservato, andrebbero 370 miliardi (il contratto durerà 9 anni).

Quindi, chiedo al ministro competente di rispondere a questa mia interrogazione perché nella vicenda vi è odore di vecchio regime. Mi riferisco soprattutto al fatto che mi sembra giusto riconoscere un aggio quando i punti di vendita saranno meccanizzati; ma riconoscere un aggio anche sul pregresso mi pare non abbia senso. L'aggio, ripeto, dovrebbe essere ottenuto dal momento in cui viene meccanizzato il punto vendita e non dovrebbe neanche essere in discussione che possa riguardare i proventi precedenti.

Sono in gioco 4 o 5 mila miliardi, a fronte di un investimento di 170 miliardi. Per tale ragione vorrei che il ministro competente prendesse in considerazione la mia interrogazione a risposta scritta.

PRESIDENTE. Onorevole Ostinelli, come lei ha rilevato, ritengo che il ministro non sarà attivato solo dalla Presidenza della Camera ma anche dal sottosegretario Asquini qui presente.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Voglio sollecitare la risposta scritta alla mia interrogazione n. 4-03714, presentata il 29 settembre e rivolta al ministro della pubblica istruzione, cui viene sottoposto il caso del corso serale dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e di ristorazione della provincia di Verona. Tale istituto era stato autorizzato a tenere il corso purché non vi fosse assunzione di personale. Il preside aveva quindi ritenuto di aumentare l'orario del personale che prestava servizio al mattino da 18 a 24 ore e di attivare il corso serale, al quale sono iscritte 27 persone. Si tratta per la maggior parte di persone che già lavorano presso mense pubbliche — in particolare scolastiche — della provincia di Verona, assunte come inserventi (e quindi con il titolo di studio di licenza media) ma che ora operano all'interno di mense e debbono sistemare la loro posizione.

L'*escamotage* studiato dal preside non è stato approvato dal ministero e quindi il corso, pur essendo stato autorizzato, non ha ancora potuto avere inizio. Poiché i ragazzi sono iscritti e ad oggi, ossia a più di un mese dall'inizio delle lezioni, non è ancora avvenuto nulla, sollecito una risposta all'interrogazione; altrimenti con il procedere dell'anno scolastico non si potrà più fare niente.

PRESIDENTE. Ha pienamente ragione, onorevole Valpiana. La Presidenza segnalerà la sua richiesta affinché il Governo provveda ad una sollecita risposta.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Intervengo perché è necessario comprendere per quale motivo un'interrogazione a risposta in Commissione, presentata il 16 maggio scorso ai ministri dell'ambiente e della sanità ed avente ad oggetto l'eutrofizzazione del lago Miseno, non abbia a tutt'oggi avuto risposta.

Senza voler enfatizzare in alcun modo i termini della questione, debbo sottolineare che la situazione alla quale mi riferisco è di

gravissima pericolosità. Tale situazione interessa in particolare una cittadina di 30 mila abitanti e, a mio parere, i ministri della sanità e dell'ambiente sarebbero dovuti intervenire immediatamente attraverso gli organi periferici dello Stato. Il problema deve essere opportunamente valutato perché, se non si tratta di evitare il rischio di epidemie (lo ripeto: non voglio esagerare i toni della questione), la situazione in atto, che permane da circa sei mesi, può avere una ricaduta estremamente negativa sulla salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Onorevole Scotto di Luzio, se non ho capito male, l'interrogazione cui si riferisce è stata presentata in Commissione.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Sì, si tratta di una interrogazione a risposta in Commissione presentata il 16 maggio scorso.

PRESIDENTE. La Presidenza segnalerà la questione al presidente della Commissione competente.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. Presidente, ho sollecitato la questione in Commissione ambiente e sembra che il ministro dell'ambiente sia già pronto a rispondere. Poiché però la vicenda assume notevole pericolosità dal punto di vista sanitario è necessario il contributo del Ministero della sanità, che sembra non sia ancora nelle condizioni di rispondere.

PRESIDENTE. La Presidenza rappresenterà comunque al presidente della Commissione competente l'esigenza da lei illustrata.

Sull'ordine dei lavori.

CORRADO ARTURO PERABONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO ARTURO PERABONI. Vorrei segnalare una questione sorta in questi giorni per quanto riguarda i lavori parlamentari.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

La Presidenza è sicuramente a conoscenza del problema che si incontra quando le Commissioni lavorano in seduta congiunta. Ciò nonostante, le Commissioni attività produttive e ambiente hanno sollecitamente licenziato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 529 del 7 settembre 1994.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardini, le chiedo cortesemente di abbassare il tono della sua voce.

Prosegua, onorevole Peraboni.

CORRADO ARTURO PERABONI. Debbo rilevare che per la terza settimana consecutiva il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma viene sempre collocato in una posizione tale che di fatto ne impedisce lo svolgimento. Poiché, come ho prima sottolineato, le Commissioni già da tre settimane hanno licenziato il testo, considerato che la scadenza del decreto non è più lontana e trattandosi di un tema rilevante per decine di migliaia di cittadini che si trovano a dover convivere con impianti industriali pericolosi a rischio di esplosione, senza contare che in materia vi è notevole incertezza per le imprese, rilevo con rammarico che il decreto-legge n. 529 viene posto costantemente agli

ultimi punti dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Peraboni, lei è relatore su tale provvedimento che è effettivamente molto importante. Segnerò al Presidente della Camera l'esigenza da lei prospettata, che senz'altro verrà accolta compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, poiché sicuramente si tratta di una questione molto rilevante.

Ricordo che la Camera tornerà a riunirsi alle 17 in una seduta convocata a norma dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, per lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni in materia radio-televisiva.

La seduta termina alle 14.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18.*

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 4234 A PAG. 4250) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	Doc IV-ter, n. 1	26	106	248	178	Resp.
2	Nom.	Doc IV-ter, n. 9	9	340	15	178	Appr.
3	Nom.	Doc. IV-ter, n.10	4	311	1	157	Appr.
4	Nom.	ddl 1179-B - voto finale	31	227	146	187	Appr.
5	Nom.	ddl 929 - voto finale	2	342	4	174	Appr.
6	Nom.	ddl 1330 - voto finale	5	354	2	179	Appr.
7	Nom.	ddl 1331 - voto finale	4	355	1	179	Appr.
8	Nom.	ddl 1332 - voto finale	2	354	1	178	Appr.
9	Nom.	ddl 1333 - voto finale	3	363	1	183	Appr.
10	Nom.	ddl 1335 - voto finale	2	362		182	Appr.
11	Nom.	ddl 1336 - voto finale	4	367	2	185	Appr.
12	Nom.	ddl 1371 - pregiudiziali	2	154	174	165	Resp.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 ■											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COCCI ITALO	C	F	F	C								F
COLA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
COLLAVINI MANLIO												
COLOMBINI EDRO	C				F	F	F	F	F	F	F	
COLOSIMO ELIO												
COLUCCI GAETANO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
COMINO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
COMISSO RITA	C	F										
CONTE GIANFRANCO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CONTI CARLO	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	
CONTI GIULIO	F	F										
CORDONI ELENA EMMA	C	F		C			F	F	F	F	F	
CORLECNE FRANCO	C	F	F	C								
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA				C								F
COSSUTTA ARMANDO	C	F	F									F
COSTA RAFFAELE												
COVA ALBERTO				F	F	F	F	F	F	F	F	C
CRIMI ROCCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CRUCIANELLI FAMIANO												
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO												C
D'AIMMO FLORINDO		F			F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALEMA MASSIMO					F	F	F	F	F	F	F	F
D'ALIA SALVATORE	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	C
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DALLARA GIUSEPPE	C	F	F	F								
DANIELI FRANCO				C								
DE ANGELIS GIACOMO	C	F	F	C								
DE BENETTI LINO												
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DE JULIO SERGIO	C	F	F	C								F
DEL GAUDIO MICHELE	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA ROSA MODESTO MARIO					F	F	F	F	F	F	F	
DELLA VALLE RAFFAELE		F	F		F	F	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DEL NOCE FABRIZIO				F	A	A	A	A	A	A	A	C
DEL PRETE ANTONIO	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DEL TURCO OTTAVIANO					F		F	F	F	F	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 OTTOBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 12 ▪											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIETTI MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VIGEVANO PAOLO				A								
VIGNALI ADRIANO	C	A		C		F		F	F			
VIGNERI ADRIANA	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VIGNI FABRIZIO	C	F	F	C								
VIOLANTE LUCIANO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
VISANI DAVIDE					F	F	F	F	F	F	F	F
VISCO VINCENZO	C	F		C	F	F	F		F	F	F	
VITO ELIO		F			F	F	F	F	F	F	F	
VIVIANI VINCENZO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VOCCOLI FRANCESCO												
VOZZA SALVATORE	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F
WIDMANN JOHANN GEORG	C	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F
ZACCHEO VINCENZO	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
ZACCHERA MARCO	C		F	F								
ZAGATTI ALFREDO	C	F	F	C	F							F
ZANI MAURO				C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZELLER KARL	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ZEN GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZENONI EMILIO MARIA	C	F										C
ZOCCHI LUIGI	C	F			F	F	F	F	F	F	F	C

* * *